



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 16 agosto 2002

€ 1,50

---

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

---

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

---

## SOMMARIO

---

### PARTE PRIMA

---

## LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

---

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 20.

**Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.**

pag. 9195

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 21.

**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità.**

pag. 9230

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 22.

**Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizootie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.**

pag. 9235

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 20.

**Disiplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Obiettivi, campo di applicazione e oggetto)*

1. La presente legge ridefinisce, in un'ottica di ampia delegificazione, il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, apportando le necessarie modificazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 27 marzo 1996, n. 18, e introduce, altresì, sin d'ora, onde garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici, un nuovo sistema di classificazione del personale da definirsi compiutamente in sede di contrattazione collettiva.

Art. 2

*(Sistema di classificazione del personale regionale)*

1. Per la prima attuazione del sistema di classificazione di cui all'articolo 1 sono istituite, per il personale regionale non dirigente, quattro categorie denominate A, B, C e D, articolate in posizioni economiche interne; per il personale dirigente è istituita un'unica categoria.

2. Il personale regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è provvisoriamente collocato nelle categorie e nelle posizioni economiche interne previste dall'allegato A alla presente legge. Detta collocazione è automaticamente aggiornata in relazione agli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 27 marzo 2002, n. 10.

3. In esito a quanto disposto al comma 2, al personale regionale è provvisoriamente attribuito, quale trattamento economico tabellare, quello previsto dall'allegato B alla presente legge.

4. La collocazione del personale regionale nelle posizioni economiche, operata ai sensi del comma 2, viene adeguata agli esiti della contrattazione collettiva riferita al biennio 2000-2001 nell'ambito della categoria attribuita ai sensi del medesimo comma 2. Qualora la definizione di detto biennio dovesse comportare l'attri-

buzione di trattamenti economici tabellari che non trovano riscontro tra quelli di cui all'allegato B, il personale è collocato, nella posizione economica avente il trattamento economico tabellare più prossimo individuato per difetto, comunque non inferiore a quella attribuita ai sensi del comma 2; l'eventuale differenza è attribuita al maturato economico in godimento in modo che il trattamento tabellare corrisponda a quello della posizione economica in cui il personale è collocato.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive per la definitiva collocazione, in sede di contrattazione integrativa di ente, del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione; in tale sede può essere ridisciplinato, relativamente ai criteri e alle modalità, l'istituto economico di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/2002, con la salvaguardia delle decorrenze ivi previste.

6. In relazione alla nuova collocazione del personale regionale di cui al presente articolo, il personale medesimo può continuare a esercitare, negli stessi termini e modalità, funzioni precedentemente attribuite sulla base della qualifica rivestita prima dell'entrata in vigore della presente legge, sino alla modifica delle relative discipline.

7. In attesa della nuova disciplina in materia di mansioni conseguente all'ordinamento professionale introdotto con la presente legge, i dipendenti regionali delle categorie A, B, C e D possono continuare a svolgere le mansioni previste per i profili professionali delle qualifiche di provenienza; il personale con mansioni di autista, proveniente dalle qualifiche di agente tecnico e coadiutore, può continuare a svolgere dette mansioni anche indipendentemente dagli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 10/2002 e dal conseguente aggiornamento della collocazione del personale ai sensi del comma 2.

Art. 3

*(Inquadramento di personale presso l'Amministrazione regionale)*

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, dell'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, dell'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 10/2002, dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, può essere inquadrato, nel limite massimo di venticinque unità e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, nella qualifica corrispondente alla qualifica, al livello o alla categoria formalmente rive-

stiti presso l'ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui alla seguente tabella:

<i>Ente di provenienza</i>	<i>Qualifica, livello o categoria</i>	<i>Qualifica equiparata</i>
Provincia di Trieste	VI	Segretario
Provincia di Udine	V	Coadiutore
Provincia di Udine	VI	Segretario
Comune di Trieste	VI	Segretario
Comune di Udine	VIII	Consigliere
Comune di Pordenone	VI	Segretario
Comune di Codroipo	VIII	Consigliere
Comune di Gorizia	Dirigente	Dirigente
Comune di Monfalcone	V	Coadiutore
Comune di Muggia	VII	Consigliere
Comune di S. Dorligo della Valle	VI	Segretario
Comune di Duino Aurisina	VII	Consigliere
Comune di Bagno a Ripoli	C 1	Segretario
Consorzio Cellina Meduna	VI fascia funzionale	Segretario
Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti di Trieste»	Categoria B	Coadiutore
Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»	Collaboratore professionale sanitario Assistente sanitario	Consigliere
Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale»	Dirigente veterinario - II livello	Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa friulana»	Dirigente amministrativo	Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»	Collaboratore amministrativo professionale	Consigliere
ARPA - F.V.G.	Collaboratore amministrativo professionale	Consigliere
	Assistente amministrativo cat. C	Segretario
Ministero dell'economia e delle finanze	C 1	Consigliere
	B 2	Coadiutore
Ministero dell'istruzione, università e ricerca	7° livello	Consigliere

2. Il personale in servizio presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del Settore commercio, ai sensi dell'articolo 40, commi 10 e 10 bis, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nel numero massimo di quattro unità, secondo le seguenti equiparazioni:

<i>Livelli C.C.N.L. Settore commercio</i>	<i>Qualifiche ruolo unico regionale</i>
1° e 2° livello	Segretario
3° livello	Coadiutore

3. L'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla data medesima.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche o livelli o categorie rivestiti presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 è riconosciuta l'anzianità giuridica maturata nei rispettivi livelli a decorrere dalla data di subentro della Regione nei relativi contratti ovvero dalla data di inizio servizio presso la Regione medesima.

5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'ente di provenienza alla data di inquadramento, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni ed incarichi attribuiti ovvero a prestazioni svolte presso l'ente di provenienza, nonché di indennità connesse all'esclusività del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza medesimo, sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.

6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 spetta, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla data di inquadramento sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.

7. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti, rispettivamente, presso l'ente di provenienza e in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio,

con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

8. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000, e successive modificazioni e integrazioni, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, purché in servizio, anche non continuativamente, alla data del 15 luglio 2002 e alla data di inquadramento e purché, nell'ultimo quinquennio, abbia prestato servizio presso la Regione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per almeno centoventi giorni consecutivi. Il profilo professionale è attribuito sulla base del titolo di studio posseduto.

9. L'inquadramento del personale di cui al comma 8 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dall'1 gennaio 2003. L'inquadramento si consegue previo superamento di un corso-concorso da espletarsi secondo modalità e criteri di svolgimento da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

10. Al personale inquadrato ai sensi del comma 8 è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. E' riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti a quella di inquadramento, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.

11. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

#### Art. 4

##### *(Procedure della contrattazione integrativa dell'Ente Regione)*

1. L'Amministrazione regionale istituisce, ai fini della contrattazione integrativa di ente, una delegazione di parte pubblica, presieduta da un Direttore regionale e costituita con decreto del Presidente della Regione.

2. La contrattazione integrativa di ente ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo dalla Giunta regionale.

3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente sono quelli maggiormente rappresentativi, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

4. Il contratto integrativo di ente ha durata quadriennale e conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo. Le organizzazioni sindacali presentano le proprie piattaforme entro sessanta giorni dalla stipula del contratto collettivo di lavoro riferito al relativo quadriennio giuridico; il negoziato deve essere avviato entro i successivi trenta giorni.

5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di ente con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla Ragioneria generale.

6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di contratto integrativo di ente, corredata di apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata alla Ragioneria generale. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il Presidente della Regione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora siano formulati rilievi, le parti si incontrano entro i successivi quindici giorni.

7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale è trasmesso all'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il contratto integrativo di ente non può essere in contrasto con le disposizioni risultanti dal contratto collettivo regionale.

8. L'Amministrazione regionale individua, secondo le procedure previste dal proprio ordinamento, le risorse finanziarie da destinarsi alla contrattazione integrativa di ente nell'ambito dei rispettivi strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Le eventuali economie conseguite nella gestione del personale regionale sono destinate alle stesse finalità di cui al presente comma per gli esercizi successivi.

#### Art. 5

##### *(Dotazione organica)*

1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nei profili professionali di cui all'allegato C alla presente legge, in coerenza alle mansioni previste per il profilo professionale di provenienza, e sulla base delle corrispondenze individuate con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

2. A conclusione delle procedure di mobilità verticale interna e di inquadramento nel ruolo unico regionale di cui alla legge regionale 10/2002 e di cui agli articoli 3 e 11, la Giunta regionale provvede alla rideter-

minazione dell'organico del ruolo unico regionale con una riduzione pari ad almeno il quindici per cento.

3. In attesa della disciplina di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, per i dipendenti regionali, ai fini del cambiamento di profilo professionale, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 6

##### *(Disposizioni urgenti in materia di personale)*

1. A fronte di particolari esigenze connesse al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 31/1997, l'Amministrazione regionale può disporre il comando di personale di altre pubbliche amministrazioni avente qualifica corrispondente a quella di dirigente nel ruolo unico regionale. Il comando è disposto per non più di cinque unità anche in deroga ai limiti temporali e numerici di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981.

2. Il personale regionale che, in esito all'esecuzione di pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto gli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, risulti quale avente diritto alla partecipazione ai succitati scrutini per merito comparativo, ovvero risulti quale avente diritto per una diversa decorrenza, ovvero per l'accesso ad una diversa qualifica funzionale, ovvero ad un diverso profilo professionale, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato nella qualifica superiore anche in soprannumero.

3. L'individuazione degli aventi diritto viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.

4. La valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi viene effettuata da una Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sulla base dei criteri per la valutazione dei titoli valutabili già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.

5. Per quel che attiene alla composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18.

6. I lavori della Commissione giudicatrice vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Con la medesima deliberazione viene dichiarato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito un punteggio superiore a quello conseguito dai candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale.

7. Qualora il personale scrutinato ora per allora ai sensi del comma 2 consegua un punteggio pari a quello dell'ultimo dei candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale, viene considerato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, se in possesso di una maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza, a parità di questa di una maggiore anzianità complessiva di servizio, a parità di questa di un maggiore punteggio della relazione e quindi in relazione all'età.

8. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

9. Al personale inquadrato nella qualifica superiore ai sensi dei commi da 2 a 8, il cui inquadramento è disposto a tutti gli effetti dalla data di decorrenza dello scrutinio, il beneficio economico di cui all'articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale 18/1996 viene attribuito con decorrenza ed effetto dalla data del passaggio alla qualifica superiore e determinato con riferimento alla tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data del passaggio; al personale medesimo viene attribuito il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio, rapportando i relativi importi annui lordi, individuati con riferimento alla tabella C allegata alla legge regionale 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data di maturazione, al numero dei mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni, computate come mese intero, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli; al personale medesimo viene applicato l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, con riferimento alle decorrenze ivi previste.

10. All'articolo 29, comma 3, primo periodo, della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, dopo le parole «sul Bollettino Ufficiale della Regione» sono aggiunte le parole «; nel caso dei Servizi autonomi, con la medesima deliberazione è altresì

individuato il Direttore regionale competente all'approvazione dei contratti stipulati dai relativi Direttori».

11. All'articolo 198 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «, con qualifica funzionale non inferiore a segretario» sono abrogate;
- b) al comma 2 le parole «, con qualifica funzionale non inferiore a segretario» sono abrogate;
- c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere altresì assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative qualifiche funzionali.»;
- d) al comma 9 dopo le parole «di struttura;» le parole da «al personale» a «di struttura» sono sostituite dalle parole «al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche di assunzione, nonché l'indennità mensile lorda prevista dalla vigente normativa regionale per il personale degli uffici di segreteria; per il personale assunto con qualifica di dirigente è attribuita una indennità pari a quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura».

12. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31/1997, come da ultimo sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 10/2002, dopo le parole «non inferiore a sette anni» sono aggiunte le parole «ovvero in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di un'anzianità di servizio di ruolo nella qualifica di consigliere di almeno quindici anni e che sia preposto, da almeno otto anni, ad una struttura stabile di livello inferiore al Servizio.».

13. L'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo sostituito dall'articolo 14, comma 18, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 1

*(Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali)*

1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso la Regione o altra pubblica Amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.».

14. All'articolo 9 della legge regionale 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole «e sulla valutazione, preventiva e successiva, di cui all'articolo 13, commi 1 e 5» sono sostituite dalle parole «e sulla valutazione preventiva di cui all'articolo 13, comma 1»;
- b) al comma 5, lettera b), dopo le parole «qualora non richiesto quale requisito» sono aggiunte le parole «ai sensi del comma 11»;
- c) al comma 5, lettera g), dopo le parole «al profilo professionale medesimo» sono aggiunte le parole «ai sensi del comma 11»;
- d) al comma 15 le parole «e abbiano superato il periodo di prova di cui all'articolo 13» sono abrogate;
- e) al comma 17 il secondo periodo è abrogato;
- f) al comma 22 le parole «e al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13» sono abrogate.

15. All'articolo 11 della legge regionale 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, lettera b), numero 2), sono aggiunte le seguenti parole: «punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni in altra qualifica presso l'Amministrazione regionale;»;
- b) al comma 10 le parole «ed è subordinata al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13» sono abrogate.

16. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 10/2002, il secondo periodo è abrogato.

17. All'articolo 13 della legge regionale 10/2002 il comma 5 è abrogato.

18. All'articolo 15, comma 4, della legge regionale 10/2002, le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «al comma 1».

19. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10/2002 trovano applicazione anche nei confronti del personale del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni.

20. Per il personale di cui al comma 19, la domanda di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 10/2002 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. All'articolo 68, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle parole «sedici unità».

22. All'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale 23/2001, le parole «con qualifica non inferiore a segretario» sono abrogate.

23. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

24. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al comma 23, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza dell'interessato all'assunzione.

25. Le Commissioni esaminatrici per la selezione relativa alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori collocati nelle liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono composte da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.

26. L'esito della selezione di cui al comma 25 è approvato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

27. In relazione all'inquadramento di personale nel ruolo unico regionale o presso gli Enti locali della regione nell'ambito del trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

28. Al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal contratto nazionale collettivo per dirigenti di aziende industriali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, si applicano, con riferimento agli istituti premiali, le disposizioni previste per il personale del ruolo unico regionale con qualifica di dirigente.

#### Art. 7

##### *(Modifiche alla legge regionale 53/1981)*

1. L'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 10

1. Il personale del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.

2. Il ruolo unico regionale si articola in cinque categorie, denominate A, B, C, D e dirigenziale, distinte per contenuto professionale e retribuzione; in sede di contrattazione integrativa di ente si individuano, nell'ambito di ciascuna categoria, i profili professionali e le relative mansioni.

3. Le categorie A, B, C e D si articolano in posizioni economiche interne. In sede di contrattazione sono disciplinati il numero delle posizioni e i relativi trattamenti economici, nonché i criteri e le modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne.».

2. L'articolo 11 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 11

1. Sono inserite nella categoria A le posizioni di lavoro che comportano attività ausiliarie prevalentemente esecutive o tecnico-manuali comportanti conoscenze semplici, nonché l'utilizzo di strumenti o apparecchiature semplici o comunque elementari o comuni. L'autonomia operativa e la responsabilità sono limitate, rispettivamente, all'esecuzione del lavoro nell'ambito delle istruzioni impartite e alla corretta esecuzione del lavoro stesso.».

3. L'articolo 12 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 12

1. Sono inserite nella categoria B le posizioni di lavoro che comportano buone conoscenze specialistiche e discreta esperienza nelle attività caratterizzanti la categoria. I contenuti delle attività sono di tipo operativo con discreto grado di complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle possibili soluzioni a detti problemi.

2. L'esercizio delle attività comporta autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. L'attività può comportare raccordo di addetti della categoria inferiore.».

4. L'articolo 13 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 17/1992, è sostituito dal seguente:

## «Art. 13

1. Sono inserite nella categoria C le posizioni di lavoro che comportano approfondite conoscenze monospecialistiche. I contenuti delle attività sono di concetto; i problemi da affrontare presentano una complessità media basata su modelli esterni predefiniti, con significativa ampiezza delle possibili soluzioni. Le attività comportano responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, nonché rapporti diretti interni ed esterni alla struttura di appartenenza per trattare questioni pratiche importanti.».

5. L'articolo 14 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/1992, è sostituito dal seguente:

## «Art. 14

1. Sono inserite nella categoria D le posizioni di lavoro che comportano elevate conoscenze plurispecialistiche. I contenuti della categoria sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi e autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali. I problemi da affrontare presentano una elevata complessità basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, con elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza; le relazioni esterne con altre istituzioni sono di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.».

6. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 53/1981 sono abrogati.

## Art. 8

*(Modifiche alla legge regionale 18/1996)*

1. All'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

- a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
- c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attivi-

tà e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.»;

b) al comma 1 ter la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le strutture organizzative, il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.».

2. L'articolo 4 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

## «Art. 4

*(Oggetto della contrattazione collettiva)*

1. La contrattazione collettiva regionale ha per oggetto le seguenti materie:

- a) classificazione del personale in categorie e definizione dei livelli retributivi tabellari delle medesime, del numero delle posizioni e dei relativi trattamenti economici;
- b) aspetti generali in materia di forme di lavoro flessibile;
- c) aspetti generali in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali integrativi su base volontaria;
- d) criteri generali per l'istituzione di particolari incarichi o funzioni organizzative;
- e) criteri e procedure di mobilità tra Amministrazioni del comparto unico e intercompartimentali;
- f) debito orario massimo settimanale;
- g) aspetti generali in materia di ferie, permessi e assenze per malattia;
- h) quantificazione e definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di mobilità tra amministrazioni del comparto unico e intercompartimentali;
- i) aspetti generali in materia di tutela della salute, sicurezza sui luoghi di lavoro, gravidanza e puerperio;
- j) pari opportunità;
- k) modalità di esercizio del diritto di sciopero anche in relazione ai servizi pubblici essenziali;
- l) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
- m) criteri generali per la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali;
- n) criteri generali di disciplina della libertà e della partecipazione sindacale;
- o) criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



p) ogni altra materia strettamente inerente alla disciplina del rapporto di lavoro non attribuita ad altra fonte.

2. La contrattazione integrativa di Ente ha per oggetto le seguenti materie:

- a) trattamenti economici accessori e produttività;
- b) criteri e modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne;
- c) progressioni di carriera verticale;
- d) profili professionali e relative mansioni;
- e) modalità per l'istituzione, il conferimento e la revoca degli incarichi di cui al comma 1, lettera d);
- f) articolazione dell'orario di servizio e di lavoro;
- g) trattamento di missione, lavoro straordinario e quantificazione del relativo compenso;
- h) criteri di valutazione del rendimento del personale;
- i) criteri e procedure di trasferimento nell'ambito dell'Amministrazione regionale, quantificazione e definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di trasferimento;
- j) disciplina dei trattamenti previdenziali e assistenziali integrativi su base volontaria;
- k) disciplina delle forme di lavoro flessibile;
- l) disciplina delle ferie, permessi e assenze per malattia;
- m) disciplina della formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;
- n) disciplina della tutela della gravidanza e puerperio;
- o) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- p) disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero anche in relazione ai servizi pubblici essenziali;
- q) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali, della libertà e della partecipazione sindacale;
- r) ogni altra materia attribuita in sede di contrattazione collettiva regionale.».

3. All'articolo 11 della legge regionale 18/1996, il comma 3 è abrogato.

4. L'articolo 14 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 14

*(Accesso alla categoria dirigenziale)*

1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami, ovvero mediante corsi di formazione manageriale da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'Amministrazione regionale.

2. Sono ammessi al concorso e ai corsi di formazione manageriale i dipendenti regionali della categoria D, a partire dalla posizione 2, in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso e di un'anzianità di servizio di ruolo nella categoria medesima di almeno cinque anni.

3. Sono altresì ammessi al concorso candidati già in servizio da almeno cinque anni con qualifica di dirigente presso una struttura pubblica o privata o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, in possesso dei requisiti generali per l'accesso, nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

4. In sede di prima applicazione e per una sola tornata concorsuale l'anzianità di servizio di cui al comma 2 è riferita all'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.».

5. L'articolo 15 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 15

*(Accesso alla categoria D)*

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria D si accede mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.».

6. L'articolo 16 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

*(Accesso alla categoria C)*

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria C si accede mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di se-

condo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

2. All'accesso alla categoria C, profilo professionale di maresciallo, possono partecipare dipendenti regionali in servizio nella categoria B, profilo professionale di guardia, nonché candidati esterni che, fermo restando il titolo di studio di cui al comma 1, abbiano acquisito almeno dieci anni di comprovata esperienza nel Corpo forestale dello Stato o in corpi forestali di altre Regioni o Provincie autonome in una qualifica o livello e con una professionalità equiparabili alla categoria B, profilo professionale di guardia.».

7. L'articolo 17 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

*(Accesso alla categoria B)*

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria B si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ovvero mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.».

8. L'articolo 18 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

*(Accesso alla categoria A)*

1. Alla categoria A si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento; è richiesto, quale titolo di studio, l'assolvimento della scuola dell'obbligo.».

9. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 18/1996 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 18 bis

*(Procedure selettive per la progressione verticale interna)*

1. In sede di contrattazione integrativa di ente sono disciplinate le procedure selettive anche di tipo valutativo per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.

2. Può essere disposta, anche annualmente, la copertura dei posti vacanti destinati alle procedure selettive interne di cui al comma 1. Le procedure suddette sono indipendenti da quelle destinate all'accesso dall'esterno.

3. Possono, altresì, essere previste selezioni anche valutative interamente riservate al personale di ruolo che abbia acquisito esclusivamente all'interno della Regione una qualificata professionalità nello svolgimento della propria attività lavorativa.

4. In sede di prima attuazione delle procedure di progressione verticale interna, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio di ruolo utile per la partecipazione alle procedure medesime, può essere calcolata l'anzianità di ruolo maturata nelle qualifiche di provenienza.».

10. L'articolo 19 della legge regionale 18/1996 e l'articolo 19 bis della medesima legge regionale 18/1996, come aggiunto dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 31/1997, sono abrogati.

11. All'articolo 22 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «(Modalità di esecuzione per l'accesso dall'esterno)»;
- b) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - «a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;»;
- c) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  - «b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;»;
- d) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  - «c) i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture regionali;»;
- e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  - «1 bis. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sindacali.».

12. All'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo le parole «è composto da» sono aggiunte le parole «un magistrato o».

## Art. 9

*(Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali)*

1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, lettera a), le parole «, Direttore di Ente regionale» sono abrogate;
- b) al comma 3 le parole «o struttura ad essa equiparata o» sono sostituite dalle parole «, a un ente regionale o a struttura equiparata a Direzione regionale ovvero»;
- c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite, la Giunta regionale può attribuire al coordinatore del dipartimento un trattamento economico più elevato rispetto a quello spettante in relazione all'incarico di Direttore regionale.».

2. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:

## «Art. 47 bis

*(Conferimento dell'incarico di Direttore regionale)*

1. L'incarico di Direttore regionale, di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Ragioniere generale, di Avvocato della Regione, di Direttore regionale della programmazione, di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, di Vice Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Vice Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Ragioniere generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, dalla Giunta regionale, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario generale del Consiglio regionale ovvero, con riferimento al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.

2. L'incarico è conferito a personale del ruolo unico regionale in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di almeno cinque anni nella categoria dirigenziale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, anche in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta e agli

incarichi in precedenza conferitigli nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Il conferimento dell'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

3. L'incarico può altresì essere conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso del diploma di laurea e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata, in qualifiche dirigenziali, presso Amministrazioni pubbliche, Enti di diritto pubblico o Aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

4. L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente rinnovabile.

5. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo.

6. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati dalla Giunta regionale; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla fine della legislatura, alla cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'Assessore preposto alla struttura interessata ovvero alla cessazione dalle funzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico. Nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, la risoluzione opera di diritto con la cessazione dall'incarico, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Il contratto può essere altresì risolto a fronte dell'esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'organo che ha conferito l'incarico, avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate.

7. Salvo quanto determinato ai sensi dei commi 5 e 6, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.

8. I soggetti cui sia conferito l'incarico di cui al comma 1 non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.».

3. L'articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 48

(*Conferimento degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b*) )

1. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), sono attribuiti a personale appartenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico; per quanto attiene il conferimento dell'incarico di Direttore di Servizio autonomo, si provvede su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, previa indicazione del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.

3. Qualora alla data di scadenza dell'incarico, conferito a un dipendente regionale, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.

4. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione della Giunta regionale o dalla nomina dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.

5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al quindici per cento dei posti previsti per gli incarichi medesimi, a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o

privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono attribuiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

8. La Giunta regionale determina il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo. La Giunta regionale determina, altresì gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i novanta giorni successivi alla cessazione dall'incarico del Direttore regionale della struttura presso cui è avvenuto il conferimento, se riferiti all'incarico di Direttore di Servizio ovvero alla cessazione del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, se riferiti all'incarico di Direttore di Servizio autonomo. Salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.».

4. Dopo l'articolo 48 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:

«Art. 48 bis

(*Sostituzione del Direttore regionale*)

1. Il Direttore regionale è sostituito, in caso di assenza, impedimento e vacanza, da un dirigente nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore medesimo, tra quelli in servizio presso la medesima strut-

tura ovvero presso altre strutture. Qualora il dirigente sia in servizio presso una struttura diversa, va sentito il Direttore regionale preposto alla medesima.

2. In caso di vacanza dell'incarico ovvero di assenza continuativa superiore a sessanta giorni nel corso dell'anno, escluso il periodo di ferie, la Giunta regionale determina il trattamento economico aggiuntivo spettante al sostituto; l'entità di detto trattamento, da corrispondersi, rispettivamente, per l'intero periodo di sostituzione e a decorrere dal sessantunesimo giorno di assenza per il periodo di sostituzione, non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del Direttore assente o cessato dall'incarico e quello in godimento.».

5. L'articolo 49 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 49

*(Sostituzione dei direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo)*

1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, sentito il Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo competente, alla nomina dei sostituti dei direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo, in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.

2. I sostituti sono individuati tra il personale appartenente alla categoria D in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.

3. In caso di vacanza dell'incarico ai sostituti spetta, per l'intero periodo di sostituzione, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra il trattamento economico della categoria e posizione economica di appartenenza e quello iniziale della categoria dirigenziale oltre alle indennità connesse allo svolgimento dell'incarico medesimo; analogo trattamento compete, in caso di assenza del Direttore titolare superiore ai sessanta giorni consecutivi nell'arco dell'anno, escluso il periodo di ferie, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione.».

6. All'articolo 8 della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «quattro» è sostituita dalla parola «tre»;

b) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) raggruppamento comprendente i dirigenti del ruolo unico regionale;»;

c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale;»;

d) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.»;

e) al comma 2 la lettera d) è abrogata;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I dirigenti di cui al comma 2, lettera b), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'Amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento prima dell'eventuale conferimento con contratto di diritto privato, ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento ovvero, per i dirigenti con contratto di lavoro di diritto pubblico, il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento. Decorso i due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, è operata un'ulteriore riduzione del quaranta per cento e il dirigente medesimo è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorso due anni di mobilità senza aver preso servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.»;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I dirigenti di cui al comma 2, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante tale periodo al dirigente compete il trattamento economico in godimento per la qualifica. Decorso l'anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorso due anni in mobilità senza aver preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.»;

- h) al comma 5 le parole «di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 18/1996» sono sostituite dalle parole «dei dirigenti»;
- i) al comma 6 dopo le parole «fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima,» sono aggiunte le parole «nonché ai periodi relativi agli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 47 bis e 48, comma 5, della legge regionale 18/1996 e ai periodi di inserimento nell'albo di cui ai commi 3 e 4,».

7. All'articolo 100, comma 3, della legge regionale 18/1996, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le parole «, dal personale titolare degli incarichi conferiti con contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 47 bis e 48, comma 5, nonché dal personale inserito nell'albo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10».

8. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996, l'ammontare del maturato di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 è calcolato, nel caso degli incarichi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, computando come indennità teoricamente spettante un importo della retribuzione onnicomprensiva attribuita al titolare dell'incarico pari alla percentuale esistente tra retribuzione complessivamente spettante e indennità di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area dirigenziale e, rispettivamente per i dirigenti di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge regionale 10/2002, computando l'indennità senza le riduzioni ivi previste. Per gli incarichi di cui all'articolo 48, comma 5, della legge regionale 18/1996, l'ammontare del maturato è calcolato computando come indennità teoricamente spettante un importo della retribuzione onnicomprensiva attribuita al titolare dell'incarico pari alla percentuale esistente tra retribuzione complessivamente spettante e indennità attribuite, nel tempo, dal contratto collettivo di lavoro.

9. Gli incarichi di Direttore regionale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, con applicazione della disciplina giuridica ed economica in godimento, sino alla loro naturale scadenza. Detti incarichi possono cessare prima di detta scadenza per accordo tra le parti, da raggiungersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, volto alla stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi del disposto di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, ovvero al verificarsi di una delle condizioni risolutive di diritto di cui al comma 6 del medesimo articolo 47 bis. Si intendono altresì confermati, salva diversa determinazione della Giunta regionale, sino alla loro naturale scadenza, gli incarichi di sostituto di Direttore regionale, nonché quelli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996 e gli incarichi

sostitutori di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, siano conferiti con contratto di diritto privato, i medesimi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza ovvero sino al verificarsi di una delle condizioni risolutive di cui all'articolo 48, comma 8, della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 3.

10. In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, ai fini della determinazione dell'anzianità di cui al comma 2 del medesimo articolo 47 bis, è calcolata anche quella maturata nella qualifica di dirigente. In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 5, l'individuazione dei sostituti nell'ambito della categoria D è operata con riferimento al personale proveniente dalla qualifica di funzionario e al personale proveniente dalla qualifica di consigliere equiparato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31/1997, come modificato dall'articolo 6, comma 12; in sede di contrattazione collettiva sono individuate le posizioni interne alla categoria D cui attribuire l'incarico sostitutorio.

#### Art. 10

##### *(Modifiche alle leggi regionali 13/1998 e 2/2001 concernenti l'AReRaN)*

1. All'articolo 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza, tra i componenti del Comitato direttivo.»;
- b) al comma 8 dopo la parola «Ove» sono aggiunte le parole «, per gli enti locali di cui all'articolo 127,»;
- c) al comma 9 bis le parole «per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «non oltre il 31 dicembre 2005»; dopo le parole «di cui all'articolo 127» sono aggiunte le parole «ovvero di altra pubblica Amministrazione avente sede in Friuli Venezia Giulia».

2. All'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12, quarto periodo, dopo le parole «con riconoscimento dell'anzianità di servizio» sono aggiunte le parole «; ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza trova applicazione la normativa statale vigente.»;

b) al comma 15 le parole «maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni» sono sostituite dalle parole «svolto funzioni dirigenziali, presso una struttura pubblica o privata, per almeno cinque anni».

#### Art. 11

##### *(Inquadramenti di personale assunto a tempo determinato)*

1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 18, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.

2. L'inquadramento del personale si consegue previo superamento dell'esame colloquio previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 10/2002, ovvero con distinto esame colloquio da espletarsi secondo modalità e criteri di svolgimento da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale. E' esonerato dall'effettuazione dell'esame colloquio il personale che abbia conseguito l'idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, in qualifica funzionale corrispondente, ai sensi dell'allegato A alla presente legge, a quella di inquadramento.

3. L'inquadramento è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di inquadramento del personale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002. L'inquadramento ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2003.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.

5. Ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto, sino all'inquadramento, il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del ruolo unico regionale.

6. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. E' riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti alla categoria di inquadramento,

è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.

7. All'articolo 14 della legge regionale 10/2002, il comma 5 è abrogato.

8. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

9. Gli Enti locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono prevedere l'inquadramento di personale assunto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12

##### *(Assunzioni a termine)*

1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie già a tal fine predisposte in attuazione di specifiche normative regionali sono autorizzate dalla Giunta regionale.

#### Art. 13

##### *(Personale dell'ARPA)*

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente può essere inquadrato in ruolo dell'Agenzia medesima, conservando l'anzianità giuridica, il trattamento economico, le funzioni e le qualifiche rivestite purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.

2. L'inquadramento avviene a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un corso-concorso; è esonerato dall'effettuazione del corso-concorso il personale che sia stato assunto mediante procedure selettive pubbliche.

#### Art. 14

##### *(Modificazioni all'articolo 41 quater della legge regionale 49/1996 in materia di responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei Comuni)*

1. All'articolo 41 quater della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 7, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «dall'ente gestore del servizio sociale, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizio-

ne dello stesso ente gestore» sono sostituite dalle parole «su base fiduciaria dall'ente gestore del servizio sociale, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dell'ente gestore ovvero tra personale esterno allo stesso»;

- b) al comma 1, secondo periodo, le parole «e che abbia svolto le relative funzioni per almeno tre anni» sono abrogate.

#### Art. 15

*(Personale appartenente a particolari categorie negli enti pubblici non economici)*

1. All'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1 bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le convenzioni di cui al comma 1, qualora riguardanti pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici, possono essere stipulate anche per l'assolvimento parziale degli obblighi occupazionali di cui alla predetta legge 68/1999.

1 ter. Al fine di rispettare i criteri di trasparenza di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, la selezione dei soggetti di cui al presente articolo viene effettuata mediante lo svolgimento di una procedura ad essi riservata.»

#### Art. 16

*(Reinquadramento di personale transitato nei ruoli regionali ai sensi del DPR 839/1979)*

1. In attuazione della norma di tutela e garanzia stabilita dall'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, che ha confermato le norme di salvaguardia previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, al personale transitato nei ruoli regionali ai sensi del medesimo decreto 839/1979 e della citata legge regionale 70/1980 che è risultato definitivamente inquadrato presso le Amministrazioni di provenienza nei termini formalmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 1991, vengono riconosciuti l'omogenea corretta perequazione e reinquadramento, in conformità e coerenza con le analoghe equiparazioni ed inquadramenti effettuati con le altre leggi regionali per il personale proveniente dall'Amministrazione statale, secondo la seguente tabella di equiparazione riferita all'ordinamento statale di provenienza e di quello regionale d'arrivo. Il perequato reinquadramento decorre dalla data di inquadramento provvisorio stabilita dalla medesima legge regionale 70/1980, dandosi atto che il suddetto personale ha continuato a svolgere presso la Regione mansioni coerenti ai livelli

riconosciuti nel citato decreto interministeriale del 9 ottobre 1991.

<i>Amministrazione statale di provenienza</i>	<i>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia</i>
VIII livello VII livello	Consigliere
VI livello V livello	Segretario
IV livello	Coadiutore
III livello	Agente tecnico
II livello	Commesso

2. Gli inquadramenti operati ai sensi del comma 1 costituiscono titolo per la conseguente pari modifica, in aumento e rispettiva diminuzione, tra le qualifiche funzionali interessate della pianta organica del ruolo unico regionale, con effetto dalla data di inquadramento provvisorio stabilito dalla legge regionale 70/1980 di cui al comma 1.

3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1, attualmente in servizio, conserva il diritto, qualora ne sia titolare, di partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alle leggi regionali 7 marzo 1990, n. 11 e successive.

4. In analogia con l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, il personale di cui al comma 3, il quale non è stato ammesso in tempo utile agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore a quella a cui è pervenuto con il perequato reinquadramento operato ai sensi del comma 1, è scrutinato ora per allora con rinnovate procedure e graduatorie separate a salvaguardia delle tornate concorsuali già svolte ed ove, a sanatoria, risulti idoneo è inquadrato in soprannumero con decorrenza ed effetti previsti dalla legge regionale 11/1990, entro i termini utili per l'applicazione della presente legge. Vengono fatte salve ed escluse dall'inquadramento soprannumerario le coerenti posizioni giuridiche ed economiche che risultino già acquisite in base ad altro titolo.

5. All'attuazione delle procedure di cui al comma 4, provvede il Consiglio di amministrazione del personale rimasto in carica per gli effetti dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

6. Per il personale non risultato idoneo negli scrutini di cui al comma 4, sono riaperti i termini per la partecipazione agli scrutini previsti dalla legge regionale 10/2002.

7. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico coerente e conseguente con gli effetti giuridici riconosciuti con i precedenti commi.



8. Sono derogate le norme e disposizioni regionali contrastanti o incompatibili con le finalità e gli effetti determinati dal presente articolo.

Art. 17

*(Riduzione delle posizioni economiche in sede di contrattazione collettiva regionale)*

1. In sede di contrattazione collettiva regionale relativa al biennio 2002-2003, da tenersi in sede ARE-RaN, si provvederà alla riduzione delle posizioni economiche ed in particolare alla soppressione di quelle iniziali, A1, A2, B1, B2, C1 e D1, previste per ogni categoria, con effetto dall'1 gennaio 2002, e comunque successivamente al definitivo inquadramento nel nuovo ordinamento professionale del personale della Regione e del personale degli enti locali rispettivamente previsto con la presente legge per il personale regionale e con il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 per il personale degli enti locali.

Art. 18

*(Norme finali)*

1. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di commesso, segretario e consigliere, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie A, C e D. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di funzionario e dirigente, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente alle categorie D e dirigenziale. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di agente tecnico e coadiutore, la menzione si intende riferita alla categoria B.

2. Qualora leggi e regolamenti regionali prevedano l'assegnazione a determinati uffici di personale con indicazione delle precedenti qualifiche, i dipendenti rimangono comunque assegnati agli uffici medesimi sino a quando non si provvederà alle relative modifiche con gli atti di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1.

3. L'articolo 45 della legge regionale 31/1997, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 1/2000, è abrogato.

Art. 19

*(Differimento dell'efficacia di disposizioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2004.

Art. 20

*(Norme finanziarie)*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- b) UPB 52.2.4.1.653 - capitolo 605;
- c) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631.

3. Qualora l'applicazione della presente legge comporti l'anticipazione di oneri inerenti la contrattazione collettiva, l'Assessore alle finanze è autorizzato a disporre, in conformità a deliberazione della Giunta regionale, il prelevamento delle somme all'uopo necessarie dal fondo per l'attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, per gli anni 2000-2001 iscritto sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 agosto 2002

TONDO

ALLEGATO A (riferito all'art. 2, comma 2)	
QUALIFICA	Categoria e posizione
COMMESSO	A3
AGENTE TECNICO	B3
COADIUTORE-GUARDIA	C2
SEGRETARIO-MARESCIALLO	D2
CONSIGLIERE	D5
FUNZIONARIO	D8

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

## ALLEGATO B (riferito all'art. 2, comma 3)

Categoria e posizione	Trattamento economico tabellare di primo inquadramento
A1	Euro 6.958,22
A2	Euro 7.171,00
A3	Euro 7.443,18
A4	Euro 7.648,21
A5	Euro 7.757,70
A6	Euro 7.964,28
A7	Euro 8.225,61
A8	Euro 8.506,05
B1	Euro 7.726,20
B2	Euro 7.925,03
B3	Euro 8.559,24
B4	Euro 8.836,06
B5	Euro 9.097,90
B6	Euro 9.462,01
B7	Euro 9.691,83
B8	Euro 10.019,26
C1	Euro 9.217,21
C2	Euro 9.661,36
C3	Euro 10.139,08
C4	Euro 10.394,73
C5	Euro 10.808,41
C6	Euro 11.155,47
C7	Euro 11.516,99
C8	Euro 11.981,80
D1	Euro 10.655,35
D2	Euro 11.911,04
D3	Euro 12.892,31
D4	Euro 13.658,74
D5	Euro 14.724,70
D6	Euro 15.416,24
D7	Euro 16.578,27
D8	Euro 18.036,22

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

## ALLEGATO C (riferito all'art. 5, comma 1)

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
Dirigenziale	Amministrativo Tecnico Sanitario Ispettore
D	Amministrativo Tecnico Sanitario Ispettore
C	Amministrativo Tecnico Sanitario Maresciallo
B	Amministrativo Tecnico Autista Guardia
A	Ausiliario

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**

- La legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, reca: «Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

- La legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, reca: «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421».

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 («Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici»), è il seguente:

## Art. 18

*(Riconoscimento di professionalità ed esperienza lavorativa)*

1. In correlazione ai principi enunciati dall'articolo 1 e tenuto conto anche delle oggettive circostanze che hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale della mobilità interna, nonché delle assunzioni di personale, con conseguenti gravissime carenze di organico, cui ha certamente supplito il personale in servizio, ad integrazione di quanto previsto all'articolo 9 sono attribuiti, al personale appartenente al ruolo unico regionale, ad incremento del maturato economico in godimento, gli importi di cui all'allegato «C». Gli importi sono attribuiti una volta ultimate le procedure di cui agli articoli 9 e 11, con decorrenza 1 gennaio 2001.

2. L'attribuzione di cui al comma 1 non riveste valenza contrattuale e non si applica nè al personale regionale non di ruolo nè al personale degli Enti che fanno riferimento alle norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale regionale, che continuano ad essere soggetti alla vigente disciplina normativa e contrattuale.

3. In sede di contrattazione collettiva sono ridefinite le qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, nonché istituite, all'interno delle medesime, posizioni differenziate di professionalità in numero comunque non inferiore a tre. L'acquisizione delle posizioni differenziate comporta l'affidamento di funzioni diversificate, nonché trattamenti economici anche superiori al livello retributivo iniziale annuo lordo della qualifica superiore.

#### Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981 è il seguente:

#### Art. 44

L'Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle Amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.

La spesa per il personale comandato fa carico all'Amministrazione regionale. L'Amministrazione regionale è, altresì, tenuta a versare all'Amministrazione cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di provenienza, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'ente di provenienza. A detto personale spettano altresì le indennità previste dalla presente legge, connesse con funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'Amministrazione regionale. Il personale medesimo, qualora sia inviato in missione per conto della Amministrazione regionale, può optare per il trattamento di missione nelle misure previste per il personale regionale.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 («Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali»), è il seguente:

#### Art. 10

##### (Acquisizione di personale in posizione di comando)

1. A fronte delle gravi carenze d'organico, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, in posizione di comando, dipendenti di ruolo provenienti da Amministrazioni pubbliche e dalle Aziende sanitarie regionali, per l'assolvimento delle funzioni di competenza delle Direzioni regionali della sanità e dell'assistenza sociale, nonché in vista dell'affidamento ad un'unica Direzione regionale delle funzioni medesime, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.

2. L'acquisizione di personale in comando di cui al comma 1 è effettuata, nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente e comunque in misura non superiore a venti unità, con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 53/1981, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge.

3. Al personale assunto in posizione di comando ai sensi del presente articolo, appartenente, nell'Ente di provenienza, a qualifica funzionale corrispondente a quella di dirigente dell'Amministrazione regionale, può essere attribuito l'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, con il conseguente trattamento economico.

4. L'articolo 35 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 è abrogato.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 («Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari»), come da ultimo sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8/2000, è il seguente:

#### Art. 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato personale entro i seguenti limiti:

a) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) due unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima qualifica per i gruppi con più di quindici consiglieri;

c) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

d) una unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

e) una ulteriore unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate «resti» nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 35/1996, è il seguente:

#### Art. 5

Il personale di cui al precedente articolo è scelto:

1) fra i dipendenti regionali;

in caso di impossibilità di reperire personale per la specifica funzione tra quello in servizio alla Regione:

2) tra i dipendenti provenienti da amministrazioni dello Stato ivi compresi i dipendenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado o di Enti pubblici, in posizione di comando;

2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato;

3) (abrogato)

- Il testo dell'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come da ultimo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 10/2002, è il seguente:

#### Art. 198

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da tre dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

2. Gli Assessori regionali si avvalgono, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di uffici di segreteria composti dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

3. Gli Assessori regionali preposti a tre o più strutture di livello direzionale possono avvalersi, altresì, di una ulteriore unità di personale addetto agli uffici di segreteria con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale. Il segretario particolare svolge, con riferimento all'organizzazione e gestione dell'ufficio di segreteria, i medesimi compiti del coordinatore di struttura stabile di livello inferiore al Servizio.

5. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando, fra dipendenti, aventi qualifiche equiparate, dello Stato o di altri Enti pubblici; gli eventuali comandi possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981. Il segretario particolare può essere altresì assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in

possesto dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle qualifiche funzionali di segretario, consigliere o dirigente.

6. Il personale in posizione di comando ai sensi del comma 5 è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

7. Per la disamina di particolari tematiche nell'ottica del conseguimento di specifici obiettivi, nonché per lo svolgimento di funzioni di analisi del grado di efficienza e di efficacia delle strutture amministrative di competenza, possono essere stipulate dall'Ufficio di piano, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali, apposite convenzioni, di durata non superiore ad un anno, con esperti di provata qualificazione professionale per aver operato in settori pubblici o privati attinenti all'incarico di consulenza, da almeno cinque anni quali dirigenti, docenti universitari ovvero liberi professionisti.

8. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, di un autista di rappresentanza.

9. In sede di contrattazione collettiva è disciplinato il trattamento economico spettante al personale degli uffici di segreteria. Nelle more di detta disciplina continua a trovare applicazione, per il personale regionale e per quello in posizione di comando, la vigente normativa regionale, fatta eccezione per il personale con qualifica di dirigente nel qual caso in luogo dell'indennità di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, è corrisposta un'indennità di importo pari alla somma di quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura; al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche, rispettivamente, di segretario, consigliere e dirigente nonché un'indennità mensile lorda pari, per le qualifiche di segretario e consigliere, a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, e per la qualifica di dirigente, a quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura.

10. Nelle more della definizione della relativa disciplina contrattuale, la Giunta regionale, a fronte di particolari esigenze di servizio, può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario in deroga ai limiti annuali fissati dall'articolo 79, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 14, quarto comma, della legge regionale 49/1984.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, («Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»), è il seguente:

#### Art. 16

##### *(Comandi di personale)*

1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale con particolare riferimento alle nuove competenze connesse alla riforma del decentramento fiscale, ai conseguenti nuovi adempimenti, l'Amministrazione regionale può avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, di personale in posizione di comando proveniente dai ruoli, anche periferici, dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'acquisizione del personale è effettuata nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente, e comunque entro il limite massimo di dieci unità.

2. I comandi previsti dal comma 1 sono disposti ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge regionale 53/1981.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale»), come da ultimo modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 10/2002, è il seguente:

#### Art. 9

##### *(Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio)*

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile, da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonché da un autista di rappresentanza.

2. I Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria, con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 può essere scelto tra dipendenti di ruolo, con qualifica equiparabile, di altre pubbliche Amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall'Amministrazione di provenienza su richiesta di quella regionale.

4. Il personale in posizione di comando, di cui al comma 3, è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.

- Il testo dell'articolo 40, commi 10 e 10 bis, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 («Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

#### Art. 40

##### *(Norme transitorie)*

*(omissis)*

10. Al fine di garantire la necessaria continuità degli interventi di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare, dall'1 gennaio 2000, nei contratti di lavoro anche se attualmente risolti stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore Riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1998.

10 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a subentrare, dall'1 luglio 2000, nei contratti di lavoro anche se attualmente risolti stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1999.

*(omissis)*

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 («Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000»), è il seguente:

#### Art. 16

##### *(Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche)*

*(omissis)*

7. L'AReRaN ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sono considerate tali, con riferimento a entrambe le aree di contrattazione del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, le organizzazioni sindacali la cui percentuale di rappresentatività, intesa quale media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), risulti non inferiore al 4 per cento; con riferimento al contratto collettivo del personale della Regione, sono considerate tali, per entrambe le aree di contrattazione, le organizzazioni sindacali con un numero di deleghe non inferiore al 4 per cento del totale del personale sindacalizzato.

*(omissis)*

#### **Note all'articolo 5**

- Per il titolo della legge regionale 53/1981, vedi nota all'articolo 1.

- Per il titolo della legge regionale 10/2002, vedi nota all'articolo 2.

**Note all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2002, e ulteriormente modificato dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, è il seguente:

**Art. 47***(Articolazione della dirigenza)*

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più professioni professionali.

2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1 sono previsti i seguenti incarichi:

- a) direttore regionale;
- b) direttore di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, direttore di Servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di direttore regionale comporta la preposizione ad una Direzione regionale, a un ente regionale o a struttura equiparata a Direzione regionale ovvero l'affidamento di incarichi per compiti ispettivi e speciali servizi tra i quali quelli previsti dall'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 8/2000.

4. Al fine di conseguire il necessario coordinamento delle attività delle strutture direzionali nell'ambito dei singoli dipartimenti, la Giunta regionale può assegnare le funzioni di coordinatore del dipartimento ad un dirigente con incarico di direttore regionale. Il coordinatore del dipartimento, in aggiunta ai compiti derivanti dall'incarico di direttore regionale, sovrintende e coordina le attività di attuazione dei programmi secondo le direttive generali impartite dalla Giunta regionale, con riferimento alle aree omogenee interessate dalle politiche di intervento regionale, onde corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'apparato e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. A tali fini i coordinatori dei dipartimenti curano, in particolare, il coordinamento attuativo dei progetti elaborati in sede settoriale.

5. Il coordinatore del dipartimento, al fine di assicurare l'indirizzo unitario programmatico, legislativo ed amministrativo-gestionale, nonché la costante informazione con riguardo alle materie aggregate all'interno di ciascun dipartimento, provvede in particolare a:

- a) svolgere all'interno del dipartimento funzioni di impulso e proposta per l'attuazione delle direttive della Giunta regionale;
- b) convocare periodicamente i direttori delle strutture facenti parte del dipartimento, al fine di esaminare e coordinare gli atti di rispettiva competenza per l'attuazione delle politiche di intervento regionale nelle singole aree omogenee afferenti al dipartimento medesimo;
- c) esercitare funzioni sostitutive sugli atti dei direttori delle singole Direzioni regionali.

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità del coordinamento interdipartimentale al fine di garantire l'organicità dell'azione amministrativa sotto il profilo ordinamentale, gestionale e finanziario.

7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite, la Giunta regionale può attribuire al coordinatore del dipartimento un trattamento economico più elevato rispetto a quello spettante in relazione all'incarico di Direttore regionale.

8. Il numero degli incarichi di cui al comma 2 è stabilito con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter.

- Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 31/1997, vedi nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 53/1981 è il seguente:

**Art. 45**

I comandi previsti dal presente Capo e da altre leggi regionali o statali vengono disposti, sentita la Commissione paritetica, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno.

I limiti di tempo di cui al comma precedente non si applicano per un numero massimo di otto unità.

- La legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, reca: «Provvedimenti urgenti in materia di personale».

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18 («Misure urgenti in materia di personale regionale»), è il seguente:

**Art. 3**

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/1996, ai fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 11/1990 per la decorrenza 1 gennaio 1989, sono nominate, con esclusivo riferimento agli adempimenti relativi alla valutazione dei titoli ed all'attribuzione dei relativi punteggi, con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, quattro Commissioni giudicatrici in relazione alle qualifiche funzionali di accesso.

2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui almeno uno scelto tra estranei all'Amministrazione regionale, esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. I componenti interni all'Amministrazione sono scelti tra dipendenti regionali con qualifica funzionale almeno pari a quella di accesso e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica e, per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, tra dipendenti regionali con qualifica di dirigente ed anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.

3. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano stati estensori delle relazioni analitiche e coloro che partecipino agli scrutini in qualità di candidati. Non possono altresì far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le funzioni di segretario di Commissione sono svolte da un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario.

5. I componenti interni delle Commissioni, il cui rapporto d'impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori, conservano l'incarico fino alla definitiva conclusione delle procedure di scrutinio, previa conferma dell'Amministrazione.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 72, comma 6, della legge regionale 1/1998, è il seguente:

**Art. 25***(Conferimento dei posti)*

1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

- a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.

2 bis. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione.

3. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti regionali, la nomina nella nuova qualifica funzionale decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso; alla medesima data si fa riferimento ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale. Viene attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.

- Il testo della Tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, è il seguente:

**TABELLA B**  
LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

I	livello	Lire	2.160.000
II	livello	Lire	3.100.000
III	livello	Lire	3.550.000
IV	livello	Lire	3.950.000
V	livello	Lire	4.850.000
VI	livello	Lire	6.000.000
VII	livello	Lire	7.000.000
VIII	livello	Lire	8.800.000

- Il testo della Tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 49/1984, è il seguente:

**TABELLA B**  
LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Addetto alle pulizie	Lire	3.300.000
Commesso	Lire	4.100.000
Agente tecnico	Lire	4.800.000
Coadiutore - guardia	Lire	5.400.000
Segretario - maresciallo	Lire	6.750.000
Consigliere	Lire	8.400.000
Funzionario	Lire	10.600.000
Dirigente	Lire	15.600.000

- Il testo della Tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, come ulteriormente sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 33/1987, è il seguente:

**TABELLA B**  
LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Decorrenza	1.1.1987	1.7.1987	1.10.1987
Addetto pulizie	3.700.000	3.750.000	3.800.000
Commesso	5.600.000	5.700.000	5.750.000
Agente tecnico	6.550.000	6.700.000	6.750.000
Coadiutore - guardia	7.550.000	7.700.000	7.800.000
Segretario - maresciallo	9.550.000	9.700.000	9.800.000
Consigliere	12.150.000	12.400.000	12.500.000
Funzionario	15.850.000	16.150.000	16.300.000
Dirigente	23.950.000	24.350.000	24.600.000

- Il testo della Tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, come ulteriormente sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 8/1991, è il seguente:

**TABELLA B**  
LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Addetto pulizie	Lire	6.081.000
-----------------	------	-----------

Commesso	Lire	8.262.000
Agente tecnico	Lire	9.666.000
Coadiutore - guardia	Lire	11.153.000
Segretario - maresciallo	Lire	14.045.000
Consigliere	Lire	17.928.000
Funzionario	Lire	23.381.000
Dirigente	Lire	35.278.000

- Il testo della Tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 2, del Contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-1995 e al biennio economico 1996-1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997, è il seguente:

**TABELLA B**  
LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Qualifica	Decorrenza 1.1.1994	Decorrenza 1.1.1995
Commesso	9.402.000	9.960.000
Agente tecnico	10.902.000	11.529.000
Coadiutore - guardia	12.581.000	13.295.000
Segretario - maresciallo	15.701.000	16.564.000
Consigliere	19.764.000	20.798.000
Funzionario	25.409.000	26.660.000

- Il testo della Tabella C allegata alla legge regionale 53/1981, è il seguente:

**TABELLA C**  
CLASSI DI STIPENDIO

I	livello	Lire	172.000	annue lorde
II	livello	Lire	248.000	annue lorde
III	livello	Lire	284.000	annue lorde
IV	livello	Lire	316.000	annue lorde
V	livello	Lire	388.000	annue lorde
VI	livello	Lire	480.000	annue lorde
VII	livello	Lire	560.000	annue lorde
VIII	livello	Lire	704.000	annue lorde

- Il testo della Tabella C allegata alla legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 49/1984, è il seguente:

**TABELLA C**  
SALARIO INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ

Addetto alle pulizie	Lire	264.000
Commesso	Lire	328.000
Agente tecnico	Lire	384.000
Coadiutore - guardia	Lire	432.000
Segretario - maresciallo	Lire	540.000
Consigliere	Lire	672.000
Funzionario	Lire	848.000
Dirigente	Lire	1.248.000

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 («Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13/1989, è il seguente:

#### Art. 23

1. Al personale vincitore di concorsi interni con effetto dal 25 febbraio 1983, dal 19 maggio 1983, dal 1° luglio 1983, dal 1° gennaio 1984, dal 1° gennaio 1985, dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, spetta, a decorrere dalla data della nomina nella nuova qualifica, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di nomina nella nuova qualifica.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per maturato in godimento s'intende lo stipendio in godimento il giorno precedente la data di nomina, attribuito in base alla normativa vigente anteriormente alla presente legge, diminuito dell'importo corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica immediatamente inferiore, in vigore alla data del passaggio, in base alla suddetta normativa ed alla classe di stipendio prevista dall'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

4. Per il personale che consegue la nomina nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio di cui al precedente primo comma va determinato con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 e va attribuito con gli scaglionamenti stabiliti dall'articolo 25, primo comma, della già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

5. Al personale di cui al precedente quarto comma, l'importo di cui all'articolo 24 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va determinato alla data del passaggio in base alla nuova qualifica posseduta.

6. Il salario individuale di anzianità, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del biennio in cui è avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l'importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.

7. Per detto personale non si applica l'articolo 38, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, è ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzative primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione; *nel caso dei Servizi autonomi, con la medesima deliberazione è altresì individuato il Direttore regionale competente all'approvazione dei contratti stipulati dai relativi Direttori*. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.

- Il testo dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 10/2002, è ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 198

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da tre dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

2. Gli Assessori regionali si avvalgono, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di uffici di segreteria composti dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

3. Gli Assessori regionali preposti a tre o più strutture di livello direzionale possono avvalersi, altresì, di una ulteriore unità di personale addetto agli uffici di segreteria con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale. Il segretario particolare svolge, con riferimento all'organizzazione e gestione dell'ufficio di segreteria, i medesimi compiti del coordinatore di struttura stabile di livello inferiore al Servizio.

5. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando, fra dipendenti, aventi qualifiche equiparate, dello Stato o di altri Enti pubblici; gli eventuali comandi possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981. *Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere altresì assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative qualifiche funzionali.*

6. Il personale in posizione di comando ai sensi del comma 5 è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

7. Per la disamina di particolari tematiche nell'ottica del conseguimento di specifici obiettivi, nonché per lo svolgimento di funzioni di analisi del grado di efficienza e di efficacia delle strutture amministrative di competenza, possono essere stipulate dall'Ufficio di piano, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali, apposite convenzioni, di durata non superiore ad un anno, con esperti di provata qualificazione professionale per aver operato in settori pubblici o privati attinenti all'incarico di consulenza, da almeno cinque anni quali dirigenti, docenti universitari ovvero liberi professionisti.

8. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, di un autista di rappresentanza.

9. In sede di contrattazione collettiva è disciplinato il trattamento economico spettante al personale degli uffici di segreteria. Nelle more di detta disciplina continua a trovare applicazione, per il personale regionale e per quello in posizione di comando, la vigente normativa regionale, fatta eccezione per il personale con qualifica di dirigente nel qual caso in luogo dell'indennità di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, è corrisposta un'indennità di importo pari alla somma di quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura; *al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche di assunzione, nonché l'indennità mensile lorda prevista dalla vigente normativa regionale per il personale degli uffici di segreteria; per il personale assunto con qualifica di dirigente è attribuita una indennità pari a quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura.*

10. Nelle more della definizione della relativa disciplina contrattuale, la Giunta regionale, a fronte di particolari esigenze di servizio, può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario in deroga ai limiti annuali fissati dall'articolo 79, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 14, quarto comma, della legge regionale 49/1984.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 31/1997, come da ultimo sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 10/2002, è ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 2

##### *(Attribuzione dell'incarico di sostituto di dirigente a consiglieri)*

1. Il personale appartenente alla qualifica di consigliere, in possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale posseduto e di un'anzianità di servizio in ruolo nella qualifica di consigliere non inferiore a sette anni ovvero in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di un'anzianità di servizio di ruolo nella qualifica di consigliere di almeno quindici anni e che sia preposto, da almeno otto anni, ad una struttura stabile di livello inferiore al Servizio, è equiparato al personale appartenente alla qualifica di funzionario ai fini dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 49, comma 4, 56 e 57 della legge regionale 18/1996. Trova altresì applicazione, ai fini delle dimissioni, il periodo di preavviso previsto per il personale con qualifica di funzionario e dirigente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/1996.

- La legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, reca: «Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale».

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 10/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 9

##### *(Mobilità verticale interna)*

1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di riforma dell'impiego regionale di cui alla legge regionale 18/1996, anche nell'ottica del riordino organizzativo dell'apparato regionale, nonché di garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell'attività lavorativa, anche a fronte delle accresciute competenze acquisite dalla Regione, con le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 10 e 11, aventi carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale interna del personale regionale, tenuto conto anche delle oggettive circostanze che ne hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale.

2. Le procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, per la decorrenza 1 gennaio 1992, vengono disciplinate dal presente articolo che le sostituisce integralmente.

3. In via eccezionale e transitoria con il presente articolo viene inoltre disciplinato l'accesso alle qualifiche funzionali di coadiutore-guardia, segretario-maresciallo, consigliere e funzionario per la decorrenza 1 gennaio 1998 mediante procedure selettive basate su di un concorso per titoli e sulla valutazione preventiva di cui all'articolo 13, comma 1.

4. I posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono quelli già fissati dalla tabella A riferita all'articolo 2 della legge regionale 17/1992; con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998 sono messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, i posti vacanti alla data del 31 dicembre 1997 nelle misure percentuali del 50 per cento per la qualifica funzionale di funzionario, del 60 per cento per la qualifica funzionale di consigliere, dell'80 per cento per la qualifica funzionale di segretario-maresciallo e del 90 per cento per la qualifica funzionale di coadiutore-guardia. I posti disponibili, ma non assegnati nello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli disponibili, ma non assegnati, per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1998, nei medesimi profili professionali.

5. I concorsi di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono espletati con la valutazione dei seguenti titoli:

- a) anzianità di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a 5 anni valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 9 punti);
  - b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre, qualora non richiesto quale requisito ai sensi del comma 11 (punti 20); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza nella qualifica di consigliere; per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale consigliere didattico, per titolo di studio si intende qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere c) e d));
  - c) possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di coadiutore-guardia e segretario-maresciallo e relativi profili professionali ai quali si concorre (punti 25) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e d));
  - d) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza (punti 10); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e c));
  - e) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9); (titolo non valutabile per l'accesso al profilo professionale di maresciallo del CFR);
  - f) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 1);
  - g) con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-lauream con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di accesso, qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo ai sensi del comma 11 (fino ad un massimo di punti 1 e di punti 0,5 per ciascun titolo);
  - h) incarico di responsabile e di vice responsabile di una stazione forestale formalmente attribuito (punti 2,5 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 35 per l'incarico di responsabile; punti 0,50 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi fino ad un massimo di punti 7 per l'incarico di vice responsabile); (titolo valutabile per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale di maresciallo del CFR).
6. Le Commissioni giudicatrici, in numero pari alle qualifiche funzionali messe a concorso, sono nominate con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, e in particolare le stesse sono composte da un dipendente regionale, con funzioni di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.
7. Le procedure concorsuali vengono effettuate progressivamente iniziando dalla decorrenza 1 gennaio 1992 e proseguendo con la decorrenza 1 gennaio 1998; vanno pertanto presentate domande di ammissione distinte in relazione a ciascuna decorrenza.
8. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data della decorrenza giuridica del passaggio alla qualifica superiore e alla data di scadenza del termine ultimo fissato dai bandi per la presentazione delle domande.
9. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere e segretario-maresciallo i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica immedia-



tamente inferiore di almeno cinque anni con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.

10. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi, a domanda, i dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso e agente tecnico con anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni maturata anche complessivamente nelle due qualifiche funzionali con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.

11. Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio alorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.

12. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale superiore previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio richiesto, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.

13. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti dai candidati alle date del 31 dicembre 1991 e 31 dicembre 1997 per i concorsi di cui ai commi 2 e 3.

14. Le Commissioni giudicatrici dispongono di 61 punti per la valutazione dei titoli di cui al comma 5 (punti 84 per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del CFR); la valutazione complessiva, riferita ad ogni singola decorrenza, risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte in relazione alle singole decorrenze di cui ai commi 2 e 3, suddivise per singole qualifiche e profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto.

15. La Giunta regionale approva le graduatorie degli idonei e dichiara i vincitori dei concorsi. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

16. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e di cui all'articolo 23 della legge regionale 17/1992 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

17. Le guardie del Corpo forestale regionale e le guardie ittiche che conseguono la promozione alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale, rispettivamente, di maresciallo del CFR e di maresciallo ittico, sono tenute a superare un apposito corso di formazione.

18. Sono comunque esclusi dalla partecipazione ai concorsi con decorrenza 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 i dipendenti che abbiano riportato, rispettivamente nei bienni antecedenti alle date di riferimento, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

19. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata dai bandi di concorso; il bando di concorso per la decorrenza 1 gennaio 1998 non può essere emanato prima della conclusione del concorso con decorrenza 1 gennaio 1992.

20. Il personale di ruolo che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, può chiedere di partecipare a detti concorsi.

21. Al fine di disporre di nuove figure professionali rispondenti all'esigenza di migliorare in termini qualitativi e tecnologici il livello dei servizi forniti dall'Amministrazione regionale, in via eccezionale e transitoria, con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998, sono messi a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nelle qualifiche funzionali e profili professionali di seguito indicati: funzionario informatico, funzionario conservatore dei beni culturali, funzionario archivistico, funzionario chimico, consigliere informatico, consigliere conservatore dei beni culturali, consigliere archivistico, consigliere chimico, segretario informatico, segretario assistente sanitario e coadiutore autista. I relativi bandi di concorso regolano, in via transitoria, i titoli ritenuti idonei per l'accesso ai concorsi nelle sopra citate qualifiche funzionali e profili professionali. Il personale vincitore dei concorsi per l'ac-

cesso alla qualifica superiore nei profili professionali di cui al presente comma, nelle more della definizione della declaratoria delle relative mansioni, svolge, in via transitoria, le mansioni proprie del profilo professionale ritenuto più attinente avuto riguardo all'esperienza professionale maturata presso l'Amministrazione regionale.

22. Le graduatorie riferite alla decorrenza 1 gennaio 1998 conservano validità sino all'1 luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000; a tal fine i candidati aventi titolo alla decorrenza 1 gennaio 1998, partecipano ai concorsi anche qualora non risultino, per la qualifica e il profilo professionale di accesso, alcun posto disponibile per la suddetta decorrenza. Il conseguimento della qualifica superiore, subordinato alla presenza in servizio alla data dei decreti di nomina, avviene con decorrenza dall'1 luglio 2000 ai fini giuridici e alla data del decreto di nomina ai fini economici.

23. Gli articoli 12 e 40 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, sono abrogati.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 10/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 11

##### *(Accesso alla qualifica di consigliere)*

1. Onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza di personale laureato, con qualifica funzionale di consigliere, nonché per razionalizzare l'impiego delle risorse umane interne, l'Amministrazione regionale espleta, in via straordinaria e urgente, un concorso per soli titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere riservato ai dipendenti regionali di ruolo, in possesso del diploma di laurea e, ove richiesto, del relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, appartenenti alla qualifica di segretario e coadiutore. Detti requisiti devono essere posseduti entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della partecipazione al concorso, salva comunque la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, i dipendenti regionali in ruolo devono possedere, in relazione al profilo professionale di accesso, uno dei titoli di studio indicati nell'allegato «A» o loro equipollenti.

3. Ai fini della partecipazione al presente concorso i dipendenti interessati presentano, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, domanda in carta semplice corredata di certificato attestante il punteggio conseguito nel diploma di laurea, ai fini della predisposizione delle graduatorie di cui al comma 8, indirizzata alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale. Ciascun candidato può presentare domanda per l'accesso ad un unico profilo professionale, che deve essere indicato nella domanda medesima a pena di esclusione. Dalla domanda deve risultare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. La domanda deve indicare cognome e nome, data e luogo di nascita del candidato, nonché deve essere sottoscritta in forma autografa dal medesimo, a pena di nullità. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

4. Costituiscono titoli valutabili:

- a) superamento di esami professionali di Stato e di corsi universitari post-lauream con esame finale, in materie attinenti il profilo professionale di accesso e qualora non richiesti come requisito per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 2 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 10);
- b) servizio di ruolo prestato presso l'Amministrazione regionale o altre pubbliche Amministrazioni nelle qualifiche di segretario o coadiutore o in qualifiche o livelli equiparati:
  - 1) segretario: punti 0,70 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
  - 2) coadiutore: punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni; *punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni in altra qualifica presso l'Amministrazione regionale;*
- c) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, per corso concorso, per selezioni o prove di idoneità (segretario: punti 20; coadiutore: punti 15); il punteggio è ridotto alla metà qualora il conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza sia avvenuto per effetto di concorso per soli titoli ovvero per effetto di scrutinio per merito comparativo;

d) incarichi di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio o di altre strutture organizzative periferiche, di componente di gruppi di lavoro formalmente costituiti, di ufficiale rogante aggiunto, di funzionario delegato e di commissario ad acta per periodi continuativi superiori a sei mesi (con riferimento ad ogni incarico punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 12).

5. Tutti i titoli devono essere posseduti dal candidato entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Il candidato deve predisporre un elenco dei titoli di cui al comma 4, da allegare alla domanda. Non vengono presi in considerazione i titoli non risultanti espressamente dal succitato elenco titoli. I titoli di cui al medesimo comma 4, qualora non siano già acquisiti al fascicolo personale tenuto dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, devono essere allegati alla domanda, in originale, in copia autentica ovvero autocertificati nelle forme di legge. I titoli non comprovati dal candidato o non acquisiti al fascicolo personale non sono valutati.

6. La valutazione dei titoli è effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, e, in particolare, la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzione di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti della Commissione giudicatrice esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.

7. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede a trasmettere alla Commissione giudicatrice l'elenco dei titoli di cui al comma 4, posseduti dai candidati.

8. La Commissione giudicatrice, una volta ultimata la valutazione dei titoli, forma le graduatorie suddivise per profili professionali sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 4. Nei casi di parità di punteggio viene data preferenza al candidato di qualifica superiore e, a parità di questa, è data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità la preferenza è data al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore.

9. Le graduatorie suddivise per profili professionali sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono dichiarati vincitori i candidati che abbiano raggiunto almeno 46 punti. I vincitori vengono nominati nei singoli profili professionali della qualifica funzionale di consigliere con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e vengono collocati nella quota di posti non riservati ai candidati del concorso di cui all'articolo 9 ed eventualmente in soprannumero. I posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

10. La nomina dei vincitori decorre agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina.

11. Il possesso dei requisiti, qualora non risulti dal fascicolo personale, deve essere documentato dai vincitori secondo la normativa vigente, a pena di decadenza dalla nomina.

12. Le procedure di cui al presente articolo vengono avviate una volta concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 9.

13. L'articolo 67 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è abrogato.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 10/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 12

##### *(Accesso alla qualifica di segretario maresciallo forestale)*

1. In relazione alla perdurante carenza di organico nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale e attesa l'urgenza dell'Amministrazione regionale di disporre a ogni effetto e con immediatezza di personale in possesso della suddetta qualifica onde soddisfare le esigenze operative del Corpo forestale regionale, il personale del ruolo unico regionale con qualifica di coadiutore-guardia, profilo professionale guardia del Corpo forestale regionale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo di almeno due anni l'incarico di responsabile di Stazione forestale e che, alla mede-

sima data, continui a svolgere il predetto incarico, viene inquadrato nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito corso di formazione, ed hanno effetto, ai fini giuridici dall'1 gennaio 1998, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico qualora successiva e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo.

3. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di coadiutore guardia e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di segretario maresciallo e lo stipendio iniziale della qualifica di coadiutore guardia.

4. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla presente legge.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 10/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 13

##### *(Esclusione dalle procedure e periodo di prova)*

1. La competente Commissione giudicatrice provvede all'esclusione dei candidati partecipanti ai concorsi di cui agli articoli 9 e 11 ritenuti inidonei allo svolgimento di mansioni della qualifica superiore in base ad una valutazione negativa del dipendente interessato predisposta dal Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo preposto alla struttura cui risulta in servizio il dipendente.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione il Direttore competente redige la valutazione negativa e la trasmette al dipendente interessato che nei successivi dieci giorni provvede a presentare osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Direttore competente provvede a trasmettere la valutazione negativa e le osservazioni del dipendente alla Commissione giudicatrice competente, ove non ritenga di ritirare il precedente giudizio negativo alla luce delle osservazioni presentate.

3. La valutazione negativa del Direttore competente deve essere ampiamente motivata e circostanziata in relazione all'attività di servizio prestata dal candidato.

4. Ogni altra modalità inerente l'individuazione del Direttore competente a redigere la valutazione negativa viene disciplinata dai bandi di concorso per le procedure di cui all'articolo 9 e da apposita circolare predisposta dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per la procedura di cui all'articolo 11.

#### 5. abrogato

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 10/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 15

##### *(Trattamento economico del personale vincitore degli scrutini ai sensi della legge regionale 11/1990)*

1. Al personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 11/1990, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella «B» allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.

2. Al personale di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/1996, qualora inquadrato nella qualifica superiore, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con decorrenza ed effetto dalla data di inquadramento nella qualifica medesima. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella «B» allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data dell'inquadramento.

3. Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 1 e 2 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di

compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella «C» allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.

4. Al personale indicato *al comma 1* non si applica l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 10/2002 è il seguente:

#### Art. 10

##### *(Esame-colloquio per l'attribuzione della qualifica di dirigente)*

1. In relazione alla perdurante situazione di carenza d'organico della qualifica di dirigente, il personale appartenente al ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni, può essere inquadrato nella qualifica di dirigente.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame-colloquio teso a valutare le esperienze professionali maturate, nonché le capacità di direzione di strutture e hanno effetto, ai fini giuridici, dalla data del conferimento dell'incarico e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.

3. Qualora le funzioni di cui al comma 1 fossero state svolte per periodi non continuativi, l'anzianità nella qualifica di dirigente viene determinata, ai fini giuridici, sommando i periodi degli incarichi dirigenziali conferiti a fronte di effettiva vacanza del titolare e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 accede alla qualifica di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, nei limiti della disponibilità dell'organico del ruolo unico regionale suddiviso per profili professionali. In mancanza di corrispondenza tra profilo professionale di appartenenza e profilo professionale di accesso ovvero, in carenza di posti nel profilo professionale di accesso, il medesimo personale accede al profilo professionale di dirigente che risulti il più omogeneo per tipo di mansioni, titolo di studio e di professionalità richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo di appartenenza avuto riguardo, in quest'ultima ipotesi, alla minore anzianità nella qualifica di dirigente, quale determinata ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di dirigente e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.

6. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 17/1992.

7. La Commissione giudicatrice dell'esame-colloquio di cui al comma 2 è nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice si applica il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996.

- Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 («Disposizioni varie in materia di competenza regionale»), come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 46, della legge regionale 3/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 68

##### *(Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi

speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.

2. L'individuazione delle esigenze di supporto alle strutture regionali è effettuata dalla Giunta regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per le attività di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di *sedici unità*.

3. I collaboratori operano sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore regionale o di Servizio autonomo presso la cui struttura prestano la loro attività a seguito della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale.

4. In attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede alla stipulazione di appositi contratti, sentite le Direzioni regionali o i Servizi autonomi destinatari delle collaborazioni.

5. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, è incrementato di dieci unità.

#### 6. abrogato

- Il testo dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»), come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale 23/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 8

##### *(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)*

*(omissis)*

52. Per le proprie esigenze operative correnti, le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale. Tali spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.

*(omissis)*

- Il testo dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 («Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»), come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto legge 86/1988, è il seguente:

#### Art. 16

##### *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)*

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. abrogato

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile n. 22 («Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste»), come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale 26/2001, è il seguente:

### Art. 3

Per tutto quanto attiene all'impianto, allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo elettronico, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere con contratti a tempo indeterminato, regolati dalle norme sull'impiego privato, personale specializzato, nel numero massimo di otto, da scegliersi fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore dell'automazione. L'assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Per il trattamento economico, normativo e previdenziale di detti dipendenti si osserva il contratto nazionale di lavoro della categoria. Le modalità di applicazione di tale contratto sono stabilite dalla Giunta regionale. Nei confronti dei dipendenti si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

Per i medesimi fini di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata anche ad avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nella disciplina dell'automazione; della consulenza di detti esperti potrà in particolare avvalersi, previa autorizzazione della Giunta regionale, l'Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici ai fini della valutazione degli oneri finanziari, dipendenti dall'impianto, dallo sviluppo e dalla gestione del sistema.

Qualora la retribuzione mensile del personale assunto, con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, ai sensi del presente articolo risulti inferiore al trattamento iniziale del personale regionale con qualifica di dirigente e con incarico di Direttore di servizio di cui all'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti.

Per retribuzione mensile, di cui al quarto comma, s'intende il complesso degli assegni fissi e continuativi, esclusi il meccanismo di variazione automatica della retribuzione e gli aumenti periodici di anzianità.

#### Nota all'articolo 7

- Per il titolo della legge regionale 53/1981, vedi nota all'articolo 1.

#### Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

### Art. 3

(Fonti)

1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

- a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
- c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

1 bis. È definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi e agli Enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.

1 ter. Sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alle rispettive competenze riservate dalla legge:

- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- b) i criteri generali di organizzazione degli uffici;
- c) le strutture organizzative, il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione nelle materie di cui al comma 1, dal contratto collettivo nelle materie di cui all'articolo 4, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

3. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e comunque devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

- Il testo dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), come da ultimo modificato dall'articolo 86 del decreto legislativo 151/2001, è il seguente:

### Art. 33

(Agevolazioni)

1. abrogato

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

- Il testo dell'articolo 11 della legge 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 11

##### (Modalità di accesso)

1. L'accesso alle qualifiche del ruolo regionale avviene mediante:

- a) concorso per titoli ed esami;
- b) concorso per esami;
- c) concorso per esami e successivo corso di formazione;
- d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente, per le qualifiche funzionali e i profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
- e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie di cui al Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno sono determinati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale, i posti resisi disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente da mettere a concorso nonché avviate, entro i successivi sessanta giorni, le procedure per l'assegnazione dei medesimi.

#### 3. *abrogato*

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 18/1996 è il seguente:

#### Art. 12

##### (Requisiti)

1. Per l'accesso alle qualifiche del ruolo regionale non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione o iscrizione all'albo professionale allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale di accesso in base alla normativa vigente.

- Per il testo dell'articolo 18 bis della legge regionale 18/1996, vedi il comma 9 dell'articolo 8 della presente legge.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 22

##### (Modalità di esecuzione per l'accesso dall'esterno)

1. Con successivo regolamento sono definiti:

- a) *i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;*
- b) *i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;*
- c) *i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture regionali;*
- d) i profili professionali cui accedere mediante concorso-corso nonché i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;
- e) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici;
- f) le modalità ed i contenuti della selezione per l'assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

*1 bis. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sindacali.*

2. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le qualifiche funzionali ed i profili professionali per l'accesso ai quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 31/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 35

##### (Collegio arbitrale di disciplina)

1. Il Collegio arbitrale di disciplina è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da *un magistrato o un esperto in diritto del lavoro esterno all'Amministrazione*, con funzioni di Presidente, scelto in una terna designata, ogni cinque anni, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste, da due rappresentanti dell'Amministrazione con qualifica di dirigente e da due rappresentanti dei dipendenti di qualifica non inferiore a quella del dipendente al quale è stata irrogata la sanzione.

2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali; in caso di mancata designazione congiunta entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle organizzazioni medesime sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe loro conferite dai dipendenti della Regione per la ritenuta dei contributi sindacali.

3. Entro venti giorni dalla comunicazione del richiamo scritto, multa o sospensione dal servizio, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronuncino il collegio arbitrale di disciplina. Decorso quaranta giorni dalla richiesta senza che la Giunta regionale abbia provveduto alla nomina del Collegio arbitrale di disciplina, la sanzione resta senza effetto. Se l'Amministrazione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'articolo 37.

4. Il Collegio arbitrale di disciplina emette la sua decisione entro sessanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla Giunta regionale per aderire all'arbitrato e l'Amministrazione vi si conforma salve le impugnazioni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

5. Al Presidente del Collegio arbitrale di disciplina spetta un gettone di presenza determinato dalla Giunta regionale e compreso tra un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 400.000.

6. È abrogato l'articolo 170 della legge regionale 53/1981.

#### Note all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 8

##### (Albo dei dirigenti regionali)

1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo dei dirigenti del ruolo unico regionale di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della presente legge. Esso è diviso in *tre* parti nelle quali vengono collocati i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 e nelle more di un'eventuale stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo, ferma restando l'unicità della qualifica funzionale, i dirigenti di cui al comma 1 sono collocati nell'Albo nei seguenti raggruppamenti:

- a) *raggruppamento comprendente i dirigenti del ruolo unico regionale;*
- b) *raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale;*
- c) *raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.*
- d) *abrogata*

3. *I dirigenti di cui al comma 2, lettera b), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'Amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento prima dell'eventuale conferimento con con-*

tratto di diritto privato, ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento ovvero, per i dirigenti con contratto di lavoro di diritto pubblico, il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento. Decorsi i due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, è operata un'ulteriore riduzione del quaranta per cento e il dirigente medesimo è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorsi due anni di mobilità senza aver preso servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

4. I dirigenti di cui al comma 2, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante tale periodo al dirigente compete il trattamento economico in godimento per la qualifica. Decorso l'anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorsi due anni in mobilità senza aver preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

5. È inoltre istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'elenco dei sostituti dei dirigenti.

6. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di tenuta e di aggiornamento dei predetti albi ed elenchi articolati in modo da garantire la necessaria specificità tecnica degli iscritti; con il medesimo regolamento è altresì stabilita, nelle more della contrattazione collettiva, una disciplina relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dirigenziale nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di salvaguardare i trattamenti previdenziali e di quiescenza vigenti, resta fermo comunque che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996 si applicano anche alle fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima, nonché ai periodi relativi agli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 47 bis e 48, comma 5, della legge regionale 18/1996 e ai periodi di inserimento nell'albo di cui ai commi 3 e 4, previo recupero contributivo a carico dei lavoratori fino al raggiungimento del requisito temporale influente, come previsto dalla normativa richiamata.

7. Qualora il termine di sei mesi di cui al comma 6 non venga rispettato, la Giunta regionale è tenuta a riferire sulle cause alla competente Commissione consiliare.

8. La Presidenza della Giunta regionale cura la tenuta di una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali dei singoli dirigenti, al fine di promuovere l'interscambio professionale degli stessi.

9. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78, è aggiunto il seguente periodo: «Al Direttore compete un'indennità mensile lorda pari a quella prevista per il coordinatore di una struttura stabile inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, con pari qualifica funzionale.».

- Il testo dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 100

##### *(Disposizioni transitorie in materia di trattamento pensionistico dell'indennità dirigenziale)*

1. Al fine di adeguare la normativa regionale a quella statale sulla base dei principi introdotti dall'articolo 3 della legge 421/1992 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in conseguenza della riconosciuta pensionabilità, a decorrere dall'1 ottobre 1990, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 e successive modificazioni ed integrazioni, delle indennità di funzione corrisposte al personale in possesso della qualifica funzionale di dirigente, vengono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 140 ed il secondo periodo del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981.

2. Continuano ad essere erogati fino al loro esaurimento i trattamenti già concessi al personale già cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, nella misura stabilita dalle norme stesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al

comma 1; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale, già cessato o in servizio, in godimento delle indennità di cui agli articoli 21 e 25 della legge regionale 53/1981, come modificati dall'articolo 50 della presente legge, alla data di entrata in vigore della stessa, sulla base della normativa soppressa dal comma 1, dal personale titolare degli incarichi conferiti con contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 47 bis e 48, comma 5, nonché dal personale inserito nell'albo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10.

4. La salvaguardia di cui al comma 3, quanto al trattamento di quiescenza, si concretizza al momento del collocamento a riposo, con l'attribuzione dell'eventuale assegno derivante dalla differenza tra l'ammontare del maturato ai sensi della normativa di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 e l'incremento di pensione spettante dall'INPDAP-CPDEL con la valutazione dell'indennità di funzione; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.

5. La salvaguardia di cui al comma 3, quanto al trattamento disciplinato dal Capo II del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981, si concretizza al momento del collocamento a riposo, con la valutazione, nella base computabile, delle indennità nella misura stabilita dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, qualora la stessa risulti superiore a quella calcolata ai sensi del medesimo articolo 143, primo comma.

6. I trattamenti di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 concessi al personale cessato dal servizio tra il primo ottobre 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge sono recuperati a carico degli interessati per la parte relativa all'incremento di pensione dovuto dall'INPDAP quale valutazione dell'indennità dirigenziale. Il rimborso non è gravato da interessi qualora lo stesso avvenga nei termini stabiliti dall'Amministrazione regionale in sede di avvio del procedimento del recupero medesimo.

7. A decorrere dalla data di attribuzione dei miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1994-1995, in luogo dei benefici di cui al quinto comma dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, come aggiunta dall'articolo 45 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, trova applicazione la perequazione automatica prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'assegno residuale comunque attribuito ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981.

- Il testo dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 100, comma 1, della legge regionale 18/1996, è il seguente:

#### Art. 140

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti previsti dal presente articolo vengono adeguati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 138, considerando rispettivamente, per l'indennità di cui all'articolo 21, la misura dell'indennità spettante per lo svolgimento dell'incarico stesso al personale in servizio e, per l'indennità di cui all'articolo 25, la misura dell'indennità spettante per lo svolgimento dell'incarico stesso al personale in servizio, calcolata sul trattamento economico attribuito ai sensi dell'articolo 138.

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 31/1997, vedi nota all'articolo 6.

#### Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 10/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 128

##### *(Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)*

1. È istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 127, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.

2. L'Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all'articolo 127.

3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale; i restanti componenti sono designati rispettivamente dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione province italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia. Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. *Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza, tra i componenti del Comitato direttivo.*

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare il compenso e gli eventuali gettoni di presenza spettanti ai componenti.

5. Il Comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con le indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEM), nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.

6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l'Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un'ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.

7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.

8. Ove, per gli enti locali di cui all'articolo 127, i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall'Agenzia.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

9 bis. In sede di avvio dell'attività dell'Agenzia e comunque *non oltre il 31 dicembre 2005*, l'Agenzia medesima è supportata da personale anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dalle Amministrazioni di cui all'articolo 127 *ovvero di altra pubblica Amministrazione avente sede in Friuli Venezia Giulia*; la quantificazione del personale e le relative modalità e tempistiche di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale. Il personale, che opererà presso strutture della Presidenza della Giunta regionale, è assegnato con provvedimento dei competenti organi amministrativi, su richiesta del Comitato direttivo dell'Agenzia.

9 ter. Il Comitato direttivo dell'Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all'Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998 è il seguente:

#### Art. 127

##### *(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)*

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 («Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARERaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 1

##### *(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'ARERaN)*

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dal comma 6 del presente articolo, istitutivi rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARERaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.

2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione delle direttive della Giunta regionale di cui all'articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
- favorire strumenti e assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali;
- valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso a un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'ARERaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.

4. I costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'ARERaN, di cui all'articolo 128, comma 9 ter, della legge regionale 13/1998, vengono anticipati dalle amministrazioni di appartenenza. La Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli Enti locali, anche tramite un Ente individuato quale capo fila.

5. Onde favorire l'immediata operatività dell'ARERaN, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in sede di primo avvio e fino al raggiungimento della completa autonomia funzionale dell'ARERaN, a mettere a disposizione i beni immobili e mobili necessari per l'attività dell'ARERaN medesima.

6. All'articolo 128 della legge regionale 13/1998, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.».

7. Il controllo sulla gestione contabile e finanziaria è esercitato dal Collegio dei revisori contabili, secondo le modalità previste nel regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ARERaN, di cui all'articolo 128, comma 9, della legge regionale 13/1998, in armonia con la disciplina vigente in materia per gli Enti regionali. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

8. Sono sottoposti alla verifica della Giunta regionale, in conformità alla vigente normativa regionale in materia di vigilanza degli enti e organismi funzionali della Regione, i seguenti atti dell'AReRaN:

- a) il programma di attività;
- b) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
- c) il conto consuntivo;
- d) gli atti a carattere regolamentare e generale;
- e) le deliberazioni di affidamento di consulenze esterne.

9. I provvedimenti concernenti gli atti di cui al comma 8 sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale che provvede, decorsi trenta giorni dalla ricezione, a sottoporre le relative proposte motivate, corredate dei pareri acquisiti, all'esame della Giunta regionale. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale può richiedere elementi istruttori; la richiesta interrompe il termine sino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Agenzia dal cui ricevimento decorre un nuovo termine di trenta giorni per la sottoposizione della proposta alla Giunta regionale.

10. I provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmessi, contestualmente, alla Ragioneria generale per il parere di competenza.

11. L'AReRaN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.

12. L'organico del personale in servizio presso l'AReRaN viene determinato dall'Agenzia con i regolamenti di cui al comma 11. In tale ambito vengono determinate dall'AReRaN le modalità di assunzione del personale e le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento nel pubblico impiego statale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale assunto in ruolo o a tempo determinato dall'AReRaN sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo. Qualora il personale assunto a tempo determinato sia dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza trova applicazione la normativa statale vigente. Nei limiti di bilancio, l'AReRaN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

13. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è abrogato.

14. Il Direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato direttivo.

15. L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile, a persona in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, che abbia svolto funzioni dirigenziali, presso una struttura pubblica o privata, per almeno cinque anni.

16. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.

17. Il conferimento dell'incarico di Direttore a dipendenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

18. Al Direttore spetta la gestione finanziaria e amministrativa, in base agli indirizzi del Comitato direttivo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

19. L'incarico di Direttore può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato direttivo dell'AReRaN, con motivato provvedimento, per gravi violazioni di leggi o impedimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive impartite dal Comitato direttivo medesimo.

20. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore, le relative funzioni sono svolte, nella fase transitoria, dal coordinatore, o, in mancanza, dal Presidente del Comitato direttivo.

21. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12 e 16 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.658 del bilancio pluriennale per gli

anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 590 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

#### Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997 è il seguente:

#### Art. 13

*(Assunzione straordinaria di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei programmi comunitari)*

1. In esecuzione dell'intesa tra la Commissione europea, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome del 29 settembre 1995 in materia di procedure ed azioni per l'accesso ai contributi comunitari, al fine di garantire l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea (UE) nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare nell'attuale periodo di programmazione, la Regione è autorizzata ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 60 unità nella qualifica funzionale di consigliere di cui 23 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 26 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 3 nel profilo professionale di consigliere agronomo e 8 nel profilo professionale di consigliere urbanista.

2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.

3. Le assunzioni sono finalizzate a rafforzare in termini qualitativi e quantitativi le strutture regionali interessate all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, giusta quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, in particolare dal punto 1, lettera b), della stessa. Non meno di 10 unità di personale sono assegnate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per le esigenze di coordinamento, monitoraggio e attuazione dei programmi comunitari.

4. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono mediante una fase selettiva preliminare ed una successiva fase articolata su una prova d'esame e sulla valutazione dei titoli, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea specifico previsto dal comma 5 o di altro equipollente per il corrispondente profilo professionale, conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100. I candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.

5. Ai fini delle assunzioni i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:

#### PROFILO PROFESSIONALE      DIPLOMA DI LAUREA IN

Giuridico amministrativo legale	Giurisprudenza Scienze politiche Economia e commercio
Programmatico statistico	Giurisprudenza Scienze politiche Economia e commercio Scienze economiche Scienze economiche e bancarie Scienze statistiche
Agronomo	Scienze agrarie Scienze forestali Scienze naturali Scienze geologiche Chimica Scienze biologiche Scienza della produzione animale
Urbanistica	Ingegneria Architettura Urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge certificato di abilitazione provvisoria

6. La fase selettiva preliminare, che può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è volta ad accertare:



- a) la buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, da accertare mediante test e colloquio;
- b) la buona capacità di operare con i sistemi di videoscrittura e di foglio elettronico in ambiente Windows 95 da accertare mediante prove pratiche.

7. Il giudizio di idoneità si intende conseguito se il candidato ottiene il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna delle prove. I candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui al comma 9.

8. Costituiscono titoli valutabili:

- a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:
- |             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| 100:        | punti | 0,20  |
| 101:        | punti | 0,40  |
| 102:        | punti | 0,60  |
| 103:        | punti | 0,80  |
| 104:        | punti | 1     |
| 105:        | punti | 1,20  |
| 106:        | punti | 1,40  |
| 107:        | punti | 1,60  |
| 108:        | punti | 1,80  |
| 109:        | punti | 2     |
| 110:        | punti | 2,20  |
| 110 e lode: | punti | 2,40; |
- b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 1,50). I corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;
- c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere o presso organi della UE in posizioni per le quali sia richiesto il diploma di laurea (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,1). Il servizio prestato in attività di insegnamento è valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno;
- d) servizio prestato alle dipendenze di enti o società privati, in posizioni professionali per le quali sia richiesto il diploma di laurea e con svolgimento di compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione di programmi cofinanziati dalla UE (punti 0,025 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,55).

9. L'eventuale buona conoscenza di una o più delle seguenti lingue: francese, tedesco, spagnolo, da accertare mediante apposito test, dà diritto a un punteggio aggiuntivo pari a 1 punto per ciascuna lingua. I criteri di valutazione ai fini della formulazione del giudizio sulla buona conoscenza delle predette lingue sono stabiliti preventivamente dalla Commissione giudicatrice.

10. L'esame è articolato su di una prova scritta, anche a risposta sintetica, vertente sulle seguenti materie:

- a) consigliere giuridico amministrativo legale:
- 1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;
  - 2) diritto amministrativo;
- b) consigliere programmatico statistico:
- 1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;
  - 2) politica economica;
- c) consigliere agronomo:
- 1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;
  - 2) economia e politica agraria;

d) consigliere urbanista:

- 1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;
- 2) pianificazione urbana e territoriale.

11. Per la valutazione delle prove la Commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7.

12. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.

13. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, come integrato dall'articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

14. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli nonché dell'eventuale punteggio aggiuntivo di cui al comma 9. A parità del punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 8; in quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c), alla lettera d) ed alla lettera b). In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata dal punteggio maggiore ottenuto nelle prove di idoneità di cui al comma 6, nel seguente ordine: lingua inglese parlata, prova sul foglio elettronico, video scrittura, lingua inglese scritta.

16. Il personale assunto è tenuto a seguire le iniziative di formazione organizzate dall'Amministrazione regionale, anche mediante stages presso sedi delle istituzioni comunitarie; ai dipendenti che effettuano tali stages è attribuito il trattamento di missione previsto dalla vigente legislazione regionale.

17. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di consigliere. Al personale medesimo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

- Il testo dell'articolo 18, commi da 1 a 17, della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 («Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare»), è il seguente:

#### Art. 18

##### *(Gestione del demanio turistico balneare)*

1. Al fine di fronteggiare le urgenti esigenze operative della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti anche in esito all'intervenuta disdetta della convenzione stipulata il 9 marzo 1998 tra la Regione e il Ministero dei trasporti e della navigazione, con conseguente cessazione dell'avvalimento delle Capitanerie di porto per la gestione del demanio turistico balneare, è autorizzato, previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, il trasferimento alla Regione, nel limite di due unità, del personale civile degli Uffici marittimi già esercitante le suddette funzioni di gestione.

2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente all'area rivestita, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione di provenienza, secondo la seguente equiparazione:

<i>Area funzionale Posizione economica</i>	<i>Qualifica funzionale di equiparazione</i>	<i>Numero di unità</i>
C 1	Consigliere	2

3. L'inquadramento ha effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'Amministrazione di provenienza; al personale medesimo spetta, alla data di inquadramento:

- a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;
- b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto dal comma 4.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'Ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

5. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

6. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di nove unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui sei con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, uno con profilo professionale consigliere geologo e due con profilo professionale consigliere urbanista.

7. Alle assunzioni di cui al comma 6 si provvede mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte nei relativi profili professionali a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000.

8. Per quanto concerne la durata del rapporto di lavoro, nonché lo stato giuridico e il trattamento economico, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 6 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

- U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630;
- U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9631;
- U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 10/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 14

##### *(Personale assunto a contratto o in posizione di comando)*

1. Il personale assunto, mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 72 della legge regionale 1/1998, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e purché in servizio alla data dell'inquadramento. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 35/1995 per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo.

2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di un esame-colloquio, da espletarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo le modalità e i criteri di svolgimento che sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3. Sono esonerati dall'effettuazione del predetto esame-colloquio coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a

tempo determinato, nella medesima qualifica funzionale per cui è previsto l'inquadramento.

4. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2003.

5. abrogato

6. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.

7. Sino al verificarsi dell'inquadramento di cui al presente articolo, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale.

8. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.

9. Al personale regionale inquadrato ai sensi del presente articolo viene riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo.

10. Il servizio di cui al comma 9, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo, viene valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.

11. Il personale del Comune di San Pietro al Natisone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31/1997, in posizione di comando presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, può essere inquadrato, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza alla suddetta data, secondo le equiparazioni di cui alla tabella riportata all'allegato «B».

12. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche rivestite presso il Comune.

13. Al personale di cui al comma 11 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

- a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;
- b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» e per «stipendio iniziale» si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

14. Al personale inquadrato ai sensi del comma 11 è attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988, per «maturato in godimento» si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 13, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.

15. Al medesimo personale viene altresì corrisposto, dalla data di inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, l'assegno di cui all'articolo 2, comma 2, del documento stralcio al Contratto collettivo di lavoro del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1998-2001, area non dirigenziale, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21 gennaio 2000.

16. L'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e la somma dello stipendio determinato ai sensi dei commi 13 e 14 e l'assegno di cui al comma 15 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.

17. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 11, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:

segretario	2
agente tecnico	1
TOTALE	3

(omissis)

- Per il testo dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, vedi nota all'articolo 10.

#### Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 («Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA»), è il seguente:

##### Art. 25

###### (Acquisizione di personale)

1. Alla copertura dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica fissata dal Regolamento di cui all'articolo 10, si provvede, per il 50 per cento dei medesimi, mediante l'assegnazione in posizione di comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e di Aziende per i servizi sanitari regionali, e per il rimanente 50 per cento, prioritariamente mediante l'istituto della mobilità, quindi mediante procedimenti concorsuali pubblici, da disciplinarsi col Regolamento di cui all'articolo 10.

2. L'ARPA è altresì autorizzata ad assumere personale a tempo determinato per la realizzazione di progetti-obiettivo specifici.

#### Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 41 quater della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 («Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria»), come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 7, lettera b), della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 41 quater

###### (Responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei Comuni)

1. Al coordinamento di cui all'articolo 41 bis, comma 3, è preposto un responsabile, nominato su base fiduciaria dall'ente gestore del servizio sociale, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dell'ente gestore ovvero tra personale esterno allo stesso che abbia svolto attività almeno direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni, e scelto in base a requisiti di comprovata professionalità e qualificata esperienza, maturata nel settore socio-assistenziale. L'ente gestore provvede, altresì, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, alla nomina del coordinatore o dei coordinatori delle équipe in cui può articolarsi il servizio, scegliendoli, con riguardo a requisiti di capacità professionale ed esperienza organizzativa, tra il personale dipendente degli enti dell'ambito distrettuale, in possesso del titolo di assistente sociale.

2. Ai responsabili e ai coordinatori di cui al comma 1, previa costituzione di un apposito fondo, sono corrisposti dall'ente gestore del servizio sociale, a seguito di valutazione del medesimo, sentita l'Assemblea dei sindaci di distretto, i trattamenti accessori incentivanti previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto di pertinenza. L'onere derivante all'ente gestore dalla corresponsione degli emolumenti di cui al presente comma è rimborsato dall'Amministrazione regionale; a tal fine, l'Amministrazione medesima, sentite le Organizzazioni sindacali, individua gli obiettivi di interesse regionale cui correlare l'entità del finanziamento e formula indirizzi idonei a consentire una valutazione in termini omogenei dei risultati.

#### Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 («Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 7

###### (Norma transitoria)

1. I disabili che al momento della entrata in vigore della presente legge stanno effettuando tirocini/borse lavoro presso enti pubblici vengono proposti per la convenzione e l'avviamento al lavoro ai sensi della legge 68/1999 con priorità sui soggetti che in quel momento non godono di tale requisito.

1 bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le convenzioni di cui al comma 1, qualora riguardanti pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici, possono essere stipulate anche per l'assolvimento parziale degli obblighi occupazionali di cui alla predetta legge 68/1999.

1 ter. Al fine di rispettare i criteri di trasparenza di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, la selezione dei soggetti di cui al presente articolo viene effettuata mediante lo svolgimento di una procedura ad essi riservata.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili»), come da ultimo modificato dall'articolo 78, comma 9, della legge 388/2000, è il seguente:

##### Art. 5

###### (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

- Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 («Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»), è il seguente:

#### Art.7

##### (Avviamento)

1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.

2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.

3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.

5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.

6. In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella attuale richiesta di avviamento.

8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.

9. In conformità con quanto previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e dall'articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

#### Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 («Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l'articolo 1 bis introdotto nel D.L. 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione»), è il seguente:

#### Art. 14

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, terzo comma, del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839, è istituito un ruolo speciale provvisorio, nel quale sarà collocato il personale di cui allo stesso articolo 5 suindicato, primo e secondo comma, con effetto dal 12 aprile 1980.

La collocazione avrà luogo con la salvaguardia delle posizioni economiche spettanti al 12 aprile 1980 in virtù di regolamenti già in vigore e delle leggi statali, nonché delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale, con applicazione, a partire dalla stessa data, del trattamento economico previsto dalle predette leggi e regolamenti.

Alle assegnazioni provvisorie di detto personale agli enti previsti nella presente legge si provvederà con le modalità previste all'articolo 4, primo comma.

Alla regolamentazione dell'inquadramento nei ruoli organici degli enti predetti e alla assegnazione definitiva, man mano che sarà provveduto al riordino definitivo delle funzioni trasferite, si provvederà con le modalità previste all'articolo 4, secondo e terzo comma.

- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 («Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, numero 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641»), è il seguente:

#### Art. 5

Il personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nel Friuli-Venezia Giulia alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti considerati nell'articolo 1, è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Può altresì essere posto a disposizione della regione, su richiesta della stessa, un'aliquota di personale già organicamente assegnato agli uffici centrali di detti enti o ad altri uffici che operavano nel Friuli-Venezia Giulia, nonché, eventualmente, altro personale di ruolo, comunque in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al primo comma.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui ai precedenti commi, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni economiche già acquisite e, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

Fino a quando non si sia provveduto nei modi previsti dal precedente comma, la regione corrisponderà a detto personale il trattamento economico di cui esso fruiva presso gli enti di provenienza.

Mano a mano che, con legge regionale, si provvederà al riordino delle funzioni trasferite ed alla loro distribuzione fra gli uffici regionali, gli enti dipendenti dalla regione e gli enti locali, sarà parimenti provveduto, in armonia con tale riordino e con tale distribuzione, alla definitiva assegnazione di detto personale agli uffici od enti che assumono le nuove competenze.

Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

- La legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, reca: «Provvedimenti urgenti in materia di personale».

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 («Norme urgenti in materia di personale»), è il seguente:

Art. 15

*(Integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale 11/1990)*

1. Il personale che risulti utilmente collocato nella graduatoria dei concorsi interni di cui all'articolo 12, rinnovati a seguito di pronuncia giurisdizionale e che, non essendo risultato vincitore del procedimento concorsuale annullato, non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, è inquadrato in soprannumero.

2. All'attuazione delle procedure di cui al comma 1 provvede il Consiglio di amministrazione del personale costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 («Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale»), è il seguente:

Art. 11

*(Norme di coordinamento)*

1. La rubrica del Titolo IV della legge regionale 18/1996 è sostituita dalla seguente: «Competenze della Giunta regionale e del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale».

2. Tutte le competenze, diverse da quelle attribuite alla Giunta regionale o al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi degli articoli 9 e 10, che leggi e regolamenti pongono in capo al Consiglio di amministrazione del personale, devono intendersi soppresse, qualora si tratti di attività consultiva, ovvero trasferite alla Giunta regionale qualora si tratti di attività deliberante.

3. Il Consiglio di amministrazione del personale, già costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996, rimane eccezionalmente in carica ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

- Per il titolo della legge regionale 10/2002, vedi nota all'articolo 2.

**Note all'articolo 18**

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1996, vedi nota all'articolo 8.

- Per il titolo della legge regionale 31/1997, vedi nota all'articolo 3.

## LAVORI PREPARATORI

### Stralcio n. 229-01.07

- risultante da uno stralcio di un articolo e di tre emendamenti aggiuntivi in materia di personale dallo stralcio n. 229-01, a sua volta risultante dallo stralcio di un emendamento aggiuntivo dal disegno di legge n. 229 («Finanziaria 2002»); stralcio deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 aprile 2002;

- esaminato dalla I Commissione nelle sedute dell'8 maggio e del 15 maggio 2002 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza del consigliere Ritossa e di minoranza del consigliere Degrassi;

- esaminato e approvato dal Consiglio regionale a maggioranza, con modifiche, nella seduta del 18 luglio 2002;

- trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n.6/5402-02 del 31 luglio 2002.

---

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 21.

### **Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Finalità e oggetto della legge)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici, silvo-pastorali, sia freschi che trasformati, nonché le produzioni ottenute utilizzando le metodologie riconducibili alle misure agroambientali attuate secondo le disposizioni vigenti in materia di agricoltura ecocompatibile.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), che promuove e organizza le attività necessarie per ottenere il riconoscimento di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti individuati dal medesimo comma 1, cui è riservata la denominazione di «Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)» – «Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia», ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e nel rispetto degli articoli 12, 28 e 34 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

3. L'utilizzazione del marchio è consentita per i prodotti di cui al comma 1, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto.

## Art. 2

*(Funzioni dell'ERSA)*

1. L'ERSA è autorizzato a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo, ai sensi degli articoli 2 e 22 del Regio decreto 929/1942, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 3 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 480/1992.

2. L'ERSA, inoltre, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e approva i relativi disciplinari di produzione, nonché le modifiche degli stessi, nei quali sono previsti i metodi di ottenimento del prodotto necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute del consumatore.

## Art. 3

*(Disciplinari di produzione)*

1. I disciplinari di produzione, elaborati per categoria di prodotto, fresco o trasformato, devono comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) descrizione dei requisiti, obiettivi e controllabili, del prodotto, con l'indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;
- b) descrizione delle fasi e delle tecniche di produzione, trasformazione e conservazione necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto;
- c) criteri di identificazione e rintracciabilità, dalle materie prime al prodotto finale.

2. L'ERSA predispone i disciplinari di produzione, per la stesura dei quali potranno essere utilizzate anche le indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo Rurale. A tal fine, l'ERSA può avvalersi della consulenza di istituzioni, enti e associazioni operanti nel settore agricolo e alimentare.

3. I disciplinari di produzione possono essere predisposti anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 2.

4. I disciplinari di produzione e le loro modifiche, successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998, alla Commissione dell'Unione europea.

## Art. 4

*(Comitato direttivo della certificazione)*

1. Presso l'ERSA è istituito un Comitato direttivo della certificazione, quale organismo deputato a garan-

tire la buona esecuzione dell'attività di certificazione ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45011 (Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti), composto da:

- a) il Presidente dell'ERSA, con funzioni di presidente;
- b) un esperto in legislazione alimentare;
- c) un esperto in marketing;
- d) un esperto in tecniche di controllo;
- e) un esperto per il settore delle produzioni animali;
- f) un esperto per il settore delle produzioni vegetali;
- g) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni di consumatori;
- h) il responsabile per la certificazione dell'ERSA.

2. Il presidente del Comitato, in caso di assenza o impedimento, può delegare le proprie funzioni ad altro componente del Comitato stesso.

3. Gli esperti sono nominati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

4. I compensi ai membri del Comitato che ne abbiano diritto sono fissati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modifiche.

5. Funge da segretario del Comitato un dipendente dell'ERSA con qualifica non inferiore a consigliere.

6. I componenti del Comitato durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati, una volta sola, per la medesima durata.

## Art. 5

*(Funzioni del Comitato direttivo della certificazione)*

1. Il Comitato direttivo della certificazione svolge le funzioni previste dalla norma UNI CEI EN 45011 e successive modifiche, e, in particolare:

- a) formula gli indirizzi relativi all'attività del Comitato stesso;
- b) svolge attività di sorveglianza sull'applicazione dei propri indirizzi;
- c) svolge attività di ispezione, anche attraverso organismi esterni;
- d) determina le modalità di concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio;
- e) rilascia l'autorizzazione all'uso del marchio;
- f) sospende e revoca l'autorizzazione all'uso del marchio in caso di utilizzo contrastante con la legge.

2. Il Comitato disciplina con regolamento:

- a) le proprie funzioni;
- b) le procedure di certificazione;
- c) il tariffario relativo all'uso del marchio da parte del concessionario, tenuto conto dei diversi oneri derivanti dalla specifica attività di certificazione;
- d) le procedure di revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio.

3. L'ERSA, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, approva il regolamento contenente il tariffario di cui al comma 2, lettera c).

4. L'ERSA dispone aperture di credito a favore del funzionario delegato dallo stesso designato per l'effettuazione delle spese relative all'attività di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., e successive modifiche.

#### Art. 6

##### *(Concessione dell'uso del marchio)*

1. L'uso del marchio è concesso, per i prodotti ammessi, ai seguenti soggetti:

- a) imprese agricole, singole e associate;
- b) imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, operanti nel settore agroalimentare;
- c) associazioni di produttori agricoli.

2. I soggetti autorizzati all'uso del marchio hanno l'obbligo di utilizzare il medesimo nei modi indicati nel decreto di concessione.

3. La concessione all'uso del marchio è subordinata al pagamento degli importi previsti dal tariffario di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).

#### Art. 7

##### *(Rilascio dell'autorizzazione)*

1. L'istanza di autorizzazione all'uso del marchio viene presentata all'ERSA che, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, effettua l'istruttoria e trasmette gli atti al Comitato direttivo della certificazione.

2. Il Comitato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, decide in ordine all'istanza.

3. Avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, il richiedente può proporre ricorso al Comitato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il Comitato assume il provvedimento definitivo.

#### Art. 8

##### *(Attività di controllo)*

1. Il Comitato direttivo della certificazione ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole stabilite dalla presente legge da parte dei soggetti autorizzati all'uso del marchio.

2. Allo scopo di conseguire le finalità di cui al comma 1, il Comitato organizza le attività di controllo sul territorio regionale definendone criteri e procedure con proprio provvedimento, in conformità alla norma UNI CEI EN 45011, avvalendosi allo scopo dei competenti Servizi dell'ERSA.

3. Qualora le prescrizioni dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 3 coincidano con le analoghe prescrizioni previste nell'ambito delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale, i controlli effettuati per queste ultime si considerano svolti anche ai fini del presente articolo.

4. Per l'esercizio dell'attività di controllo l'ERSA può avvalersi, mediante specifica convenzione, di soggetti specializzati nel settore operanti ai sensi della norma UNI CEI EN 45011.

#### Art. 9

##### *(Sanzioni)*

1. L'uso del marchio in assenza di autorizzazione, nonché la violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 6, comma 2, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria stabilita da un minimo di 104 euro ad un massimo di 15.500 euro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione approvato dalla Giunta regionale.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, può altresì essere revocata l'autorizzazione all'uso del marchio.

#### Art. 10

##### *(Organismo certificatore di qualità)*

1. Ai sensi della norma UNI CEI EN 45011, l'ERSA è riconosciuto organismo certificatore di qualità della Regione Friuli Venezia Giulia dei prodotti ottenuti nel rispetto dei disciplinari da parte dei soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio.

2. Ai fini della concessione e del mantenimento dell'uso del marchio, l'ERSA prende in considerazione e accetta anche i controlli effettuati da altri organismi di controllo, a condizione che gli stessi siano operanti ai sensi della norma UNI CEI EN 45011.

## Art. 11

*(Etichettatura)*

1. I soggetti che hanno l'autorizzazione all'uso del marchio appongono sul prodotto il logo «Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)» – «Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia», secondo le modalità previste nell'autorizzazione stessa.

2. L'ERSA individua il logo contenente la dicitura di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso a specifiche competenze esterne.

3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, può essere apposta in etichetta una dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all'articolo 8, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.

4. Nel caso di provenienza regionale, alla dicitura di cui al comma 1 sono aggiunte le parole «Prodotto in Friuli Venezia Giulia».

## Art. 12

*(Attribuzione di funzioni all'ERSA)*

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della medesima legge regionale sono attribuite all'ERSA.

## Art. 13

*(Oneri finanziari)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA finanziamenti annui per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.439 «Contributi per interventi finalizzati alla qualità delle produzioni e dei prodotti agricoli ed alimentari», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 – alla funzione-obiettivo n. 11 – programma 11.5 – rubrica n. 61 – spese correnti – con lo stanziamento complessivo di 125.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003, riferito al capitolo 6812 (2.1.155.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla rubrica n. 61 – Servizio degli affari amministrativi e contabili – con la denominazione «Finanziamenti annui all'ERSA per le spese derivanti dall'attuazione della

normativa in materia di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità».

3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di complessivi 125.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

## Art. 14

*(Comunicazione all'Unione europea)*

1. La presente legge viene comunicata all'Unione europea nell'ambito della direttiva 98/34/CE.

Trieste, 13 agosto 2002

TONDO

## NOTE

**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 2 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 («Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati»), come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 480/1992, è il seguente:

## Art. 2

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, debbono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui al successivo articolo 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine, purché in esso sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento.

4. In deroga all'articolo 18, comma 1, lettera b), un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio anzidetto ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.



5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni della presente legge in quanto non contrastino con la natura di essi.

- Il testo degli articoli 12, 28 e 34 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea (versione in vigore dal 1° maggio 1999), è il seguente:

#### Art. 12 (ex art. 6)

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

#### Art. 28 (ex art. 30)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

#### Art. 34 (ex art. 40)

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- regole comuni in materia di concorrenza,
- un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
- un'organizzazione europea del mercato.

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

#### Note all'articolo 2

- Per il testo dell'articolo 2 del Regio decreto 929/1942, vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 22 del Regio decreto 929/1942, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 480/1992, è il seguente:

#### Art. 22

1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2. Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

#### Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 («Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione»), come modificato dall'articolo 1 della direttiva 98/48/CE, è il seguente:

#### Art. 8

1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il

testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza. La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata. In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva. La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.

#### Note all'articolo 4

- I diritti di riproduzione della norma europea UNI CEI EN 45011 sono riservati all'Ente nazionale italiano di unificazione.

- La legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, reca: «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale».

#### Nota all'articolo 5

- Il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres. («Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione. Approvazione») è pubblicato sul Supplemento straordinario al B.U.R. N. 20 del 17 maggio 2000.

#### Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 («Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»), come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 77/1993, è il seguente:

## Art. 2

*(Pubblicità)*

1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.

2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane, né accennare a proprietà che esso non possiede; fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di etichettatura nutrizionale, esse non devono inoltre evidenziare caratteristiche particolari quando i prodotti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

**Nota all'articolo 12**

- Il testo degli articoli 3, 4, 6, 7, e 8 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 («Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"»), è il seguente:

## Art. 3

*(Contrassegno)*

1. La Regione individua il logotipo del contrassegno di cui all'articolo 1, comma 3, anche attraverso il ricorso a specifiche competenze esterne, che può essere utilizzato anche congiuntamente ad altri marchi o contrassegni di prodotti locali, tipici e di qualità.

2. La Regione è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo ai sensi degli articoli 2 e 22 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, così come sostituiti dall'articolo 3 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

## Art. 4

*(Autorizzazione alla concessione del contrassegno)*

1. La Regione può autorizzare alla concessione del contrassegno enti, organizzazioni, associazioni e unioni nel settore agroalimentare, che ne facciano richiesta e siano in grado di garantire il controllo dei prodotti e la certificazione dei prodotti geneticamente non modificati.

2. La Regione controlla sia coloro che sono stati autorizzati alla concessione del contrassegno che coloro cui è stato concesso l'utilizzo del contrassegno, nonché i prodotti contrassegnati per quanto riguarda l'osservanza delle norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione.

3. Qualora il soggetto autorizzato alla concessione del contrassegno non dovesse assolvere regolarmente i compiti assegnatigli dalla presente legge, tale autorizzazione viene revocata.

4. In caso di revoca dell'autorizzazione alla concessione la Regione deve espletare i compiti e far valere i diritti ai sensi della presente legge al posto del soggetto autorizzato, a meno che un altro soggetto che sia stato autorizzato alla concessione del contrassegno non se ne faccia carico.

## Art. 6

*(Controllo del prodotto)*

1. I soggetti autorizzati alla concessione devono eseguire dei controlli sui prodotti ai quali va concesso il contrassegno per verificare se gli stessi corrispondono alle dichiarazioni allegate alla richiesta. A tale scopo possono avvalersi di strutture di controllo qualificate individuate nel regolamento di cui all'articolo 8.

2. La Regione determina le modalità, le tipologie e la frequenza dei controlli dei prodotti.

## Art. 7

*(Concessione del contrassegno)*

1. Qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 5 e il prodotto superi i controlli di cui all'articolo 6, il soggetto autorizzato alla concessione concede al richiedente il diritto di utilizzare il contrassegno. La durata di tale diritto è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 8.

2. Qualora subentrino delle variazioni dei requisiti in base ai quali è stato concesso il contrassegno e qualora il prodotto non corrisponda più a detti requisiti, il richiedente deve immediatamente comunicare tali variazioni al soggetto autorizzato alla concessione e sospendere la contrassegnazione del prodotto.

3. Se il prodotto non soddisfa più i requisiti per l'attribuzione, il soggetto autorizzato alla concessione è tenuto a revocare il diritto a contrassegnare il prodotto.

## Art. 8

*(Regolamento di esecuzione)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana un apposito regolamento attuativo.

**Nota all'articolo 14**

- Per il titolo della direttiva 98/34/CE, vedi nota all'articolo 3.

## LAVORI PREPARATORI

## Proposta di legge n. 221

- d'iniziativa dei consiglieri Gottardo, Di Natale, Stefanoni, Violino, presentata al Consiglio regionale il 1° ottobre 2001;
- assegnata alla II Commissione permanente il 5 ottobre 2001;
- esaminata e approvata, a maggioranza, con modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 4 giugno 2002, con relazione, di maggioranza, del consigliere Gottardo e, di minoranza, dei consiglieri Dolcher e Puiatti;
- esaminata e approvata, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 23 luglio 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5464-02 del 2 agosto 2002.

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 22.

**Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizootie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

*(Istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura)*

1. Per le finalità previste dal comma 2, è istituito il «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura», di seguito denominato Fondo, con gestione fuori bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro.

2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione per le perdite causate da epizoozie o fitopatie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia. L'intervento deve perseguire uno dei seguenti obiettivi:

- a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture;
- b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti;
- c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche.

3. Gli interventi possono:

- a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto;
- b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di attesa imposti dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture;
- c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti e delle coltivazioni.

4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompenrazione.

5. I soggetti interessati presentano domanda alla Direzione regionale dell'agricoltura. La documentazione della spesa deve permettere l'individuazione dell'oggetto della spesa e dimostrare l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne è il destinatario. Possono comunque essere richiesti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché disposti controlli ispettivi.

6. La dotazione del Fondo è versata anticipatamente in un conto fruttifero intestato al «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura», presso il Tesoriere della Regione. Gli adempimenti connessi sono di competenza del Servizio affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'agricoltura.

7. Dalla dotazione sono tratte, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento, le somme necessarie agli interventi di competenza del Fondo. Il Direttore regionale dell'agricoltura è l'amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il dirigente del Servizio delle produzioni animali per quanto attiene agli interventi per le epizoozie, ovvero il dirigente del Servizio delle produzioni vegetali per quanto attiene agli interventi per le fitopatie.

8. Il Fondo è alimentato annualmente con finanziamenti regionali definiti con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e con ogni altra eventuale entrata, nonché con finanziamenti nazionali.

9. Con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare, da notificare alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono determinati di volta in volta gli interventi ammissibili. Nei casi di assoluta urgenza e necessità l'amministratore del Fondo può disporre interventi da sottoporre con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.

10. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e successive modifiche. Il documento concernente il «rendiconto finanziario» è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è approvato, previo controllo della Ragioneria generale della Regione, dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 689/1977.

11. Per le finalità previste dal comma 2 e in relazione al disposto di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per

l'anno 2002 con la denominazione «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura» alla funzione obiettivo 15 - programma 11.4 - rubrica n. 61 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 6410 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura» e con lo stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2002.

12. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 122 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

#### Art. 2

##### *(Interventi straordinari per la B.S.E.)*

1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in deroga al comma 9 dell'articolo 1, il presente articolo disciplina le norme di utilizzo del Fondo. In particolare il presente articolo attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della produzione del settore zootecnico.

2. Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole ovvero i detentori di capi di bestiame interessati da misure sanitarie obbligatorie di protezione contro la B.S.E. con obbligo di distruzione degli animali e delle relative produzioni.

3. Ai soggetti che ricostituiscono il patrimonio zootecnico e riprendono l'attività aziendale, la Regione riconosce altresì un indennizzo per il fermo di impresa che è determinato in una interruzione dell'attività aziendale fino ad otto mesi a partire dalla data dell'Ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unità di bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall'Ufficio di contabilità agraria del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con riferimento alla Rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla base dell'ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo il numero dei capi, espressi in UBA, che l'impresa acquista entro dodici mesi dalla data dell'Ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti.

4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalità di cui al comma 3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.

5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle competenti autorità.

6. I soggetti interessati presentano idonea domanda al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, cui compete l'attività istruttoria, corredata della seguente documentazione:

- a) fotocopia dell'Ordinanza di abbattimento dei capi;
- b) fotocopia dell'attestato di avvenuta distruzione dei capi;
- c) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il riacquisto dei capi di bestiame;
- d) ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria.

7. Il Servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e può sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non accoglimento della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il Servizio delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi concedibili e predispone tutti gli atti inerenti alla liquidazione degli aiuti che sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per cento. La liquidazione delle indennità è subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorità sanitaria.

8. Il Servizio delle produzioni animali effettua i controlli amministrativi così come quelli in azienda su tutte le domande di aiuto presentate.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura» istituito con l'articolo 1, comma 1.

#### Art. 3

##### *(Entrata in vigore)*

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, la presente legge è inviata alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, successivamente all'approvazione da parte della competente Commissione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 13 agosto 2002.

## TONDO

### NOTE

#### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea (versione in vigore dal 1° maggio 1999), è il seguente:

Art. 88 (ex art. 93)

(omissis)

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

(omissis)

- La legge 25 novembre 1971, n. 1041, reca: «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, reca: «Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

#### Nota all'articolo 2

- La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, reca: «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso».

#### Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»), come modificato dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 26/2001, è il seguente:

Art. 1

*(Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE e altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato)*

1. In ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Presidente della Regione provvede alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.

(omissis)

- Per il testo dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, vedi nota all'articolo 1.

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 203

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 9 aprile 2001;
- assegnato alla II Commissione permanente il 10 aprile 2001;
- esaminato e approvato, a maggioranza, senza modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 10 aprile 2001, con relazione, di maggioranza, dei consiglieri Ciriani e Petris e, di minoranza, del consigliere Zoppolato;
- notificato, in quanto contenente aiuti di Stato, alla Commissione europea il 7 giugno 2001, che, il 18 aprile 2002, ha comunicato di non sollevare obiezioni;
- esaminato e approvato, a maggioranza con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 24 luglio 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5452-02 del 2 agosto 2002.

<b>PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO</b>	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	<b>12 mesi</b> <b>Euro 60,00</b>
Canone annuo indivisibile ESTERO	<b>DOPPIO</b>
<p>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383</p> <p>• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.</p> <p>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.</p> <p>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</p> <p>• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.</p>	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	<b>Euro 1,50</b>
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	<b>Euro 1,50</b>
• Costo singolo fascicolo ESTERO	<b>DOPPIO</b>
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	

<b>INSERZIONI</b>	
<p>• Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.</p> <p>• Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti</p>	
<b>COSTO DELL'INSERZIONE</b>	
<p>Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:</p> <p>Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)</p>	
	<b>Euro 3,00</b> <b>IVA incl.</b>

<b>PUBBLICAZIONE</b> <b>STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI</b>	
per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . .	riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . .	riduzione 75% tariffa

<b>PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO</b> <b>ED INSERZIONI</b>	
Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione <b>obbligatoria</b> della causale del pagamento.	

<b>IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III</b> <b>È IN VENDITA PRESSO:</b>	
<b>ANNATA CORRENTE</b>	
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A. Via privata O.T.O., 29 . . . . . LA SPEZIA	
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . . TRIESTE	
CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO Via Paolo Sarpi, 13 . . . . . UDINE	
LIBRERIA CARDUCCI Piazza XX Settembre, 16 . . . . . UDINE	
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA	
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre . . . . . PORDENONE	
LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l. Via Calmaggione, 31 . . . . . TREVISO	
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2 . . . . . PARMA	
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA	
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62 . . . . . MILANO	
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3 . . . . . TORINO	
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA	
<b>ANNATE PRECEDENTI</b>	
• rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312)	DAL 1964 AL 31.3. 2001
• rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - V.le Amendola, 84 - La Spezia - Tel. 0187 - 734.204	DALL' 1/4/2001